

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 21 del 24-05-2023

Supplemento n. 105

mercoledì, 24 maggio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

| | |
|--|----------|
| Sommario | 2 |
| SEZIONE I | 4 |
| GIUNTA REGIONALE | |
| - Dirigenza-Decreti | 5 |
| Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA - VAS | |
| DECRETO 10 maggio 2023, n. 9498 - certificato il 12 maggio 2023 Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Impianto idroelettrico esisten- te, posto sul Torrente Gravenna, in Località Campo Molino di Vogognano, in Comune di Subbiano (AR); proponente: Enit S.a.s. Provvedimento Conclusivo. | 5 |
| DECRETO 10 maggio 2023, n. 9518 - certificato il 12 maggio 2023 Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006 articolo 19 e legge regionale 10/2010 articolo 48. Progetto per la realiz- zazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dello stadio Artemio Franchi di Firenze; proponente: Comune di Firenze. Provvedimento conclusivo. | 19 |
| DECRETO 10 maggio 2023, n. 9565 - certificato il 12 maggio 2023 D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo a due impianti idroelett- trici esistenti, posti sul fiume Arno: in Località La Lama, in Comune di Subbiano; in Loc. Giovi in Comune di Arezzo. Pro- ponente: IGIER S.r.l. Provvedimento conclusivo. | 30 |
| DECRETO 12 maggio 2023, n. 9586 - certificato il 12 maggio 2023 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Pro- cedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla modifica gestionale a carattere sostanziale della cartiera sita in locali- tà Botticino, nel Comune di Villa Basilica (LU). Proponente: Cartiera della Basilica S.r.l. Provvedimento conclusivo. | 46 |

| | |
|--|----|
| DECRETO 12 maggio 2023, n. 9634 - certificato il 15 maggio 2023 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla richiesta di deroga per i parametri mMetalli, con riferimento ai rifiuti codici EER già autorizzati al conferimento, per la discarica sita in Gello, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: Ecofor Service S.p.A. Provvedimento conclusivo. | 53 |
| DECRETO 15 maggio 2023, n. 9846 - certificato il 16 maggio 2023 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone, ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera (PI); proponente: Geofor S.p.a. - Provvedimento conclusivo. | 65 |

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9498 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Impianto idroelettrico esistente, posto sul Torrente Gravenna, in Località Campo Molino di Vogognano, in Comune di Subbiano (AR); proponente: Enit S.a.s. Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010631

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il R.D. 1775/1933 ed il D.P.G.R. 61/R/2016, in materia di concessioni di derivazione, anche ai fini idroelettrici;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

la l.r. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Premesso che:

il proponente Enit S.a.s. (sede legale: Località Molino di Gressa, Comune di Bibbiena - AR; PI: 01507500518), con istanza depositata in data 07.10.2022 (prot. 382819 e 382861) e perfezionata in data 17.10.2022 (prot. 393712), ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA – VAS (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto ad uso idroelettrico con derivazione dal Torrente Gravenna, ubicato in Comune di Subbiano (AR);

ai fini VIA, l'impianto è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV (progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010;

il procedimento viene svolto in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma senza modifiche sostanziali), in occasione del rinnovo del titolo concessorio (ai sensi del R.D. 1775/1933);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n. 25777 del 20.10.2022;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 382861 del 07.10.2022;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto, con nota prot. n. 393712 del 17.10.2022, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, preveda specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 11.10.2022 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso, è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11.10.2022;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 387334 del 11.10.2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 425176 del 08.11.2022), ARPAT (prot. n. 443572 del 18.11.2022) e dei seguenti settori regionali Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.461970 del 29.11.2022), Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags), pesca nelle acque interne (prot. n.444245 del 18.11.2022), Tutela della Natura e del Mare (prot. n.428224 del 10.11.2022), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 412368 del 28.5.2022);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 13.12.2022 (prot.n. 482533), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota del 12.01.2023 (ns prot. 19259), ha fatto richiesta di un periodo di 45 giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, accolta dal Settore VIA con nota del 16.01.2023 (prot. 25550);

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 27.02.2023 (nota prot. 103462) e in 16.03.2023 (nota prot. 136957); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito delle note del Settore VIA, prot. n.109892 del 01.03.2023 e prot. n.136957 del 16.03.2023 con le quali sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati su integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 149324 del 23.03.2023) e dei seguenti settori regionali Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.150525 del 24.03.2023), Tutela della Natura e del Mare (prot. n.149821 del 23.03.2023), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 144606 del 21.03.2023), Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags), pesca nelle acque interne (prot. n.169257 del 04.04.2023);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 07.10.2022 e perfezionata in data 17.10.2022 e delle integrazioni e chiarimenti depositati in data 27.02.2023) e in data 16.03.2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'esistente centrale idroelettrica è in possesso della concessione alla derivazione ai sensi del R.D. 1775/33, rilasciata dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 7327 del 07.09.1992, per una durata di 30 anni, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 719 del 13.06.1992; con determinazione dirigenziale n. 148/AD del 30.12.2008 della Provincia di Arezzo, la concessione è stata volturata ad Enit Sas; in data 22.09.2022 (prot. 361256) la società Enit Sas ha presentato a Regione Toscana istanza di rinnovo di detta concessione;

l'impianto è stato soggetto ad interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l'opera di presa, la vasca di carico, le condotte di adduzione e il locale centrale, con la sostituzione delle turbine e dei generatori; tali lavori furono approvati con Autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L.R. 39/2005 con deliberazione di Giunta n. 108 del 23.02.2010, della Provincia di Arezzo;

in data 22.09.2022 (prot. 361256) la società Enit Sas ha presentato alla Regione Toscana istanza di rinnovo di detta concessione ed ha chiesto l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della derivazione nelle more della definizione del rinnovo della concessione; detta autorizzazione è stata rilasciata con decreto regionale n. 21345 del 27.10.2022;

l'impianto idroelettrico è di tipo ad acqua fluente, alimentato mediante opera di presa dal torrente Gravenna. La derivazione è attuata mediante una briglia trasversale in c.a. dotata di griglia di presa e munita in sponda

sinistra di bocca per il rilascio del DMV che alimenta la scala di risalita dell'ittiofauna. In destra idrografica è presente una vasca di calma con una prima camera dotata di stramazzo con funzione di dissabbiatore con scarico di fondo; dalla vasca parte una condotta a pelo libero che conduce le acque alla vasca di carico, realizzata con manufatto in c.a., dotato di sfioratore per la restituzione delle acque in eccesso e di sgrigliatore automatico. Dalla vasca di carico parte la condotta forzata in acciaio, interrata ad eccezione del tratto finale, che conduce le acque al locale centrale dove sono alloggiare due turbine Pelton. La restituzione delle acque al torrente avviene tramite manufatto in c.a. posto nella sponda in corrispondenza della centrale;

la concessione rilasciata nel 1992, prevede una portata di derivazione massima di 350 l/s e media di 110 l/s, che, con un salto utile pari a 120 m, origina una potenza nominale media di 129,53 kW. Nel disciplinare che regola la derivazione è previsto il fermo estivo dell'impianto nel periodo 1 luglio – 30 settembre con divieto di derivare acqua dal torrente, mentre per il restante periodo l'esercizio è subordinato al rilascio al torrente di una portata non inferiore ai 40 l/s con sospensione della derivazione qualora la portata naturale sia inferiore a tale valore;

la traversa di derivazione è dotata di scala di risalita per pesci;

il proponente specifica che, in occasione del rinnovo di concessione, non sono previste nuove opere di rilievo edilizio e non è previsto di derivare portate maggiori;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

l'area interessata dall'impianto ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, art. 142 comma 1 (lettera "c" i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua lettera; lettera "g" i territori coperti da foreste e da boschi);

l'impianto ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

l'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti all'esercizio delle opere;

la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica, svolta nell'impianto in esame, garantisce una riduzione della produzione di gas clima-alteranti (anidride carbonica) per almeno 6.000 tonnellate/anno; garantisce inoltre autonomia energetica civile per l'intero anno per almeno 200 famiglie;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nel proprio contributo del 08.11.2022, ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

"Vista la documentazione resa disponibile sul sito della Regione Toscana, in particolare la "Relazione sullo stato dei luoghi" e la relazione verifica assoggettabilità VIA, e rilevato quanto segue:

- il procedimento è finalizzato al rinnovo di concessione di acqua superficiale ad uso idroelettrico dal torrente Gravenna;

- l'impianto idroelettrico esistente è di tipo ad acqua fluente, alimentato mediante opera di presa dal Torrente Gravenna, e "il progetto non prevede nessun intervento da realizzare, se non la conservazione/ripristino dei sistemi passivi temporanei già installati per la verifica in campo del DMV";

- nella traversa di derivazione è stata realizzata una scala di risalita per la fauna ittica;

Verificato che l'impianto è soggetto al rinnovo di concessione di derivazione e che, ai fini della domanda di concessione di derivazione, ai sensi dell'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006, è prevista l'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino (settore competente "Pianificazione, Tutela e Governo della Risorsa Idrica");

Vista la nota prot. 8482 del 26/10/2022, con cui questa Autorità ha espresso, al Settore Genio Civile Valdarno Superiore di codesta Regione Toscana, il parere ai sensi dell'art. 7 del TU 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006 per il rinnovo della concessione di acqua superficiale per

l'impianto idroelettrico in oggetto; Si segnala, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto ad altro parere o nulla osta di questo ente.

Rilevata la competenza di questa Autorità di bacino ai fini della individuazione del quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse acqua, suolo e sottosuolo, si segnala quanto segue

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Arno). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 [...]

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi. [...]

- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI)[...]

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno [...]

- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno [...]

- omissis - il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica".

In particolare, per l'area dell'impianto in oggetto si rileva quanto segue:

- Con riferimento al PGRA, non sono evidenziate fragilità.

- Con riferimento al PAI Arno, si segnala che lungo il torrente Gravenna sono individuate alcune aree a pericolosità da frana "molto elevata" PF4 ed "elevata" PF3, disciplinate rispettivamente dagli articoli 10 e 11 delle norme di PAI.

- Con riferimento al PGA e al PBI:

- l'impianto risulta ubicato sul Torrente Gravenna, corso d'acqua non tipizzato che confluisce nel corpo idrico "Fiume Arno Casentinese Valle", NATURALE, classificato nel vigente Piano in stato ecologico SUFFICIENTE e stato chimico BUONO. Per tale corpo idrico l'obiettivo di PGA è il raggiungimento dello stato ecologico BUONO entro il 2027 e il mantenimento dello stato chimico BUONO;

- l'area corrisponde al corpo idrico sotterraneo "Corpo Idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica", in stato chimico e quantitativo BUONO (con obiettivi del mantenimento di tali stati di qualità).

Ai fini della coerenza della derivazione con i suddetti PGA e PBI, si rimanda ai contenuti del citato parere (ns. prot. 8482 del 26/10/2022, allegato)".

In relazione al rinnovo della concessione di derivazione, nel contributo del 26.10.2022, segnalava quanto segue:

"Sulla base del quadro conoscitivo del PGA, l'impianto risulta ubicato sul Torrente Gravenna, corso d'acqua non tipizzato che confluisce nel corpo idrico "Fiume Arno Casentinese Valle", NATURALE, classificato nel vigente Piano in stato ecologico SUFFICIENTE e stato chimico BUONO. Per tale corpo idrico l'obiettivo di PGA è il raggiungimento dello stato ecologico BUONO entro il 2027 e il mantenimento dello stato chimico BUONO. Il corpo idrico NON RISULTA INSERITO tra i corpi idrici CRITICI IN STATO SCADENTE PER EMUNGIMENTI E PER DEFICIT DI BILANCIO IDRICO, di cui all'Allegato A alla delibera DGRT n. 894 del 13/9/16.

Riguardo agli aspetti legati al DMV/DE, in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità ha in corso di elaborazione la metodologia di determinazione della portata di DEFLUSSO ECOLOGICO (DE) per i corpi idrici superficiali, portata che dovrà essere garantita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di PGA.

In base a quanto riportato agli artt. 18 e 33 degli Indirizzi di Piano, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento del PGA relativamente ai dati di bilancio idrico e alle attività di sperimentazione del DE, lo stesso è definito attraverso due soglie di portata. Sulla base del quadro conoscitivo al momento disponibile per il corso d'acqua interessato dalla derivazione:

- per il periodo estivo, il valore soglia corrisponde al DMV individuato nel Piano Bilancio Idrico, art. 19, che prevede nel tratto in cui verrà realizzato l'impianto un DMV estivo dell'ordine di 4 l/s;

- per il periodo non estivo, il DE si ottiene applicando un fattore moltiplicativo a quello estivo. In questo caso, la portata di DE per il periodo non estivo dovrà essere dell'ordine dei 20 l/s.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rinnovo della concessione con le seguenti prescrizioni:

- 1) il sistema di presa sia dotato di contatore delle portate derivate dal torrente; la sua manutenzione sarà a carico del Richiedente per tutto il periodo della concessione;
- 2) sia previsto il rilascio di una portata di DE nel periodo estivo (giugno-settembre) pari a 4 l/s (qualora l'impianto sia attivo) e una portata di DE nel periodo non estivo (ottobre-maggio) dell'ordine dei 20 l/s;
- 3) sia verificata l'effettiva funzionalità del dispositivo per la risalita della fauna ittica ubicata in corrispondenza dell'opera di presa per tutto il periodo della concessione e i risultati di tali verifiche siano trasmessi anche a questa Autorità.

La concessione potrà essere rivista in termini di modalità e quantitativi di rilascio del DE alla luce delle attività in corso per l'aggiornamento del Bilancio Idrico e per la definizione della metodologia di calcolo del DE”;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel contributo del 29.11.2022 espone quanto segue:

“La concessione di derivazione per uso idroelettrico oggetto di rinnovo fu rilasciata dalla Regione Toscana alla ditta individuale Serafini Luca con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7327 del 07/09/1992, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 719 del 13/06/1992. A seguito di atto di compravendita dell'impianto idroelettrico la concessione di derivazione fu volturata alla ENIT S.a.s. di Tizzanini Roberto & C. con Determinazione Dirigenziale n. 148/AD del 30/12/2008 della Provincia di Arezzo. L'impianto è stato soggetto ad interventi di manutenzione straordinaria, senza introdurre varianti alla concessione, che hanno interessato l'opera di presa, la vasca di carico, le condotte di adduzione e il locale centrale con la sostituzione delle turbine e generatori; tali lavori furono approvati con Autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L.R. 39/2005 con Deliberazione di Giunta Provinciale di Arezzo n. 108 del 23/02/2010.

La concessione originaria è scaduta in data 06/09/2022 e il richiedente ha presentato istanza di rinnovo solo in data 22/09/2022 e pertanto l'istruttoria seguita dall'ufficio è quella prevista per nuova concessione come prevedere il testo unico sulle acque e il regolamento 61/R/2016; con istanza del 23/09/2022 il proponente ha richiesto l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della derivazione nelle more della definizione del rinnovo della concessione che è stata autorizzata con decreto n. 21345 del 27/10/2022, rientrando nella casistica di cui all'art. 3 del R.D. 1775/1933, limitatamente alla conclusione del procedimento di rinnovo della concessione e del procedimento di verifica di assoggettabilità.

La derivazione è attuata mediante una briglia trasversale al torrente Gravenna, realizzata in c.a. con griglia di presa inglobata nella gaveta e munita in sponda sinistra di bocca per il rilascio del DMV in direzione di una scala di risalita dell'ittiofauna. In destra idrografica è presente una vasca di calma con una prima camera dotata di stramazzo con funzione di dissabbiatore con scarico di fondo; dalla vasca parte una condotta a pelo libero che conduce le acque alla vasca di carico, realizzata con manufatto in c.a., dotato di sfioratore per la restituzione delle acque in eccesso e di sgrigliatore automatico. Dalla vasca di carico parte la condotta forzata in acciaio di 600 mm, interrata ad eccezione del tratto finale, di lunghezza di circa 1150 m, che conduce le acque al locale centrale dove sono alloggiati le due turbine pelton descritte nella relazione. La restituzione delle acque al torrente avviene tramite manufatto in c.a. posto nella sponda in corrispondenza della centrale

La concessione originaria prevedeva una portata di derivazione massima di 350 l/s e media di 110 l/s, che con un salto utile (fra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori) pari a 120 m, dava luogo ad una potenza nominale media di 129,53 kW. Nel disciplinare che regola la derivazione era previsto il fermo estivo dell'impianto nel periodo 1 luglio – 30 settembre con divieto di derivare acqua dal torrente, mentre per il restante periodo l'esercizio era subordinato al rilascio al torrente di una portata non inferiore ai 40 l/s con sospensione della derivazione qualora la portata naturale fosse stata inferiore a tale valore.

Nel corso del sopralluogo (visita locale di istruttoria) tenutosi in data 15/11/2022 ai fini del rinnovo della concessione ai sensi del T.U. 1775/1933, è stato accertato che le opere corrispondono allo stato di fatto della concessione così come risultante a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria approvati con Autorizzazione Unica provinciale sopra descritta. In particolare è stato rilevato che la scala di risalita realizzata non risulta appropriata allo scopo in quanto presenta delle vasche non idonee alla risalita dei pesci e per conformazione idrografica la bocca tarata realizzata nella gaveta della briglia tende ad occludersi a causa del trasporto solido dei sedimenti. Sul posto è stato fatto presente che una diversa collocazione, con lo stramazzo posizionato centralmente alla briglia e con una serie di vasche in continuità con lo scivolo realizzate utilizzando i massi naturali fino a giungere alla base del salto della traversa e degli scogli stabilizzati a valle di questa. Nel corso del sopralluogo è stata accertata la manomissione delle aste delle paratoie che regolano l'opera di presa e che quindi rende difficoltosa l'apertura e la chiusura delle stesse.

Per l'istruttoria del rinnovo della concessione con nota prot. 0408161 del 26/10/2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha fornito il parere ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 [...].

Per quanto riguarda l'istruttoria tecnica legata al rinnovo della concessione, questo ufficio ha provveduto ad effettuare la valutazione in applicazione della c.d. Direttiva Derivazioni (valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale, ex Del. CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018).

Il tratto del Torrente Gravenna interessato dalla derivazione è un corpo idrico non tipizzato, che confluisce in quello del "Fiume Arno Casentino Valle". Il suddetto corso d'acqua "NATURALE" è classificato nel vigente Piano in stato ecologico SUFFICIENTE e stato chimico BUONO.

Considerato, inoltre, che il quadro delle pressioni è molto diverso (minore) da quello del primo corpo idrico di valle e che sottende un bacino di area inferiore ai 10 kmq, si può assegnare cautelativamente un valore ambientale pari a "V2", ai sensi del punto 2.1, lettera A della Direttiva VEXA (presenza di pressioni non significative).

Al punto di derivazione, dal portale del Servizio Idrologico Regionale VEXA-RW, risultano i seguenti valori di portate medie mensili (espresse in mc/s):

| ID Reticolo LR 79/2012 | AV9812 |
|--|---------------|
| AREA BACINO MONTE (kmq) | 5,931 |
| Q_MED_Estiva | 0,030 |
| Q_MED_Annuale | 0,094 |
| Q_GEN | 0,112 |
| Q-FEB | 0,160 |
| Q-MAR | 0,171 |
| Q-APR | 0,097 |
| Q-MAG | 0,084 |
| Q-GIU | 0,041 |
| Q-LUG | 0,024 |
| Q-AGO | 0,022 |
| Q-SET | 0,027 |
| Q-OTT | 0,024 |
| Q-NOV | 0,116 |
| Q-DIC | 0,089 |
| DEFLUSSO ECOLOGICO ESTIVO (cfr. RW 7 8 bacino Arno --> Q72) | 0,004 |
| DEFLUSSO ECOLOGICO NON ESTIVO (cfr. "RW 7 8 bacino Arno" --> DE NON EST) | 0,016 |

La derivazione è di tipo non dissipativo, con restituzione integrale delle acque derivate a 1.150 m a valle della presa (tratto sotteso "S"); la derivazione attuale è attiva dal 1 ottobre al 30 giugno, con portata massima di 350 l/s al netto del rilascio del valore di DMV definito in concessione pari a 40 l/s. A monte della presa non sono presenti altre derivazioni. I dati del prelievo sono stati aggiornati a seguito dell'istruttoria condotta per la quale viene definito un fermo estivo dell'impianto per i mesi di giugno-settembre compresi ed il rilascio del deflusso ecologico, nel periodo di esercizio della derivazione, non inferiore a 20 l/s.

[...]

La valutazione del rischio ambientale legato al rinnovo della concessione è quindi effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 della Direttiva. In questo caso, essendo il valore ecologico (potenziale) del corpo idrico "buono", alla derivazione si attribuisce direttamente RISCHIO BASSO, in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigarne gli impatti.

In particolare, considerato il lungo tratto sotteso fra la presa e la restituzione e che comunque durante il periodo di esercizio l'intensità di impatto della derivazione risulta alta appare opportuno che in sede di

verifica di assoggettabilità venga fornita una migliore caratterizzazione dello stato ecologico del torrente, a monte, nel tratto sotteso e a valle della restituzione.

Per quanto concerne il rinnovo della concessione, sono stati aggiornati i valori della portata media derivabile sulla scorta della regionalizzazione delle portate dei corsi d'acqua e della relativa curva di durata delle portate, con conseguente rideterminazione della potenza media nominale dell'impianto tenuto conto del salto utile effettivo pari a 110 m (anziché 120 m della concessione originaria), del fermo estivo della derivazione e del rilascio del deflusso ecologico pari a 20 l/s. In considerazione di tutto questo la portata media derivabile sarà pari a 86 l/s per una potenza media nominale di 92,94 kW sulla quale sarà calcolato il canone di concessione, mentre la potenza nominale massima risulterà pari a 377,69 kW

CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni sopra esplicitate si ritiene che il rinnovo della concessione di derivazione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti integrazioni/prescrizioni:

1. Progettazione della scala di risalita dell'ittiofauna, tenendo conto dei vari contributi pervenuti. Lo stramazzo alimentante la scala dovrà assicurare il deflusso ecologico non inferiore a 20 l/s e comunque costituire un'aliquota pari ad almeno al 10 % della portata istantanea derivata, in modo da non banalizzare il regime idrologico del lungo tratto sotteso dalla derivazione.

2. Dovranno essere forniti i dati di produzione elettrica a livello almeno mensile per gli ultimi 10 anni di funzionamento dell'impianto e della conseguente portata media derivata, in modo da risalire al regime idrologico del torrente.

3. Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo dal torrente Gravenna a cadenza almeno giornaliera – meglio se oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

4. Dovrà essere presentato il computo metrico estimativo per la dismissione delle opere presenti in alveo e nelle fasce di pertinenza fluviale al termine della concessione, al fine della determinazione della garanzia ai sensi dell'art. 62 del D.P.G.R. 61/R/2016 che dovrà essere versata alla Regione Toscana a copertura degli obblighi per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi”.

Nel contributo conclusivo del 24.03.2023, espresso sulle integrazioni e sui chiarimenti, comunica, quanto segue:

“Di seguito si riportano le considerazioni sui punti evidenziati nelle conclusioni del precedente contributo per i quali il proponente ha fornito le integrazioni richieste (rif. elaborati n. 6 e n. 6.1).

1. Progettazione della scala di risalita dell'ittiofauna, tenendo conto dei vari contributi pervenuti. Lo stramazzo alimentante la scala dovrà assicurare il deflusso ecologico non inferiore a 20 l/s e comunque costituire un'aliquota pari ad almeno al 10 % della portata istantanea derivata, in modo da non banalizzare il regime idrologico del lungo tratto sotteso dalla derivazione.

E' stata proposta una nuova configurazione del dispositivo destinato al rilascio del deflusso ecologico al torrente da realizzarsi al centro della briglia di derivazione e una nuova ipotesi di realizzazione di una rampa di risalita dell'ittiofauna più efficiente rispetto a quella attualmente presente. Si condivide l'impostazione progettuale proposta; il progetto esecutivo per la sua realizzazione, anche sulla base di un rilievo di maggior dettaglio del tratto di alveo interessato, dovrà essere presentato allo scrivente settore regionale per la necessaria approvazione.

2. Dovranno essere forniti i dati di produzione elettrica a livello almeno mensile per gli ultimi 10 anni di funzionamento dell'impianto e della conseguente portata media derivata, in modo da risalire al regime idrologico del torrente.

Sono stati forniti i dati richiesti, dai quali si ricava una sostanziale conferma della revisione dei valori della portata media derivabile e della conseguente potenza media nominale per il rinnovo della concessione così come verificati nell'istruttoria del precedente contributo (portata media = 86 l/s; potenza media nominale = 92,94 kW).

3. Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo dal torrente Gravenna a cadenza almeno giornaliera – meglio se oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Viene prevista l'installazione un misuratore di portata ad inserzione o magnetico tipo MUT 2700 e Convertitore MC 308C Euromag allo scopo di determinare le portate ed i volumi d'acqua transitanti, preferibilmente nel tratto finale della condotta prima del locale turbine in modo da rendere più agevole il collegamento del segnale al PLC Scada di centrale per la trasmissione dei dati in tempo reale. Altro sensore

di livello sarà posizionato sullo stramazzo del DMV presso l'opera di presa che fornirà il dato della portata transitante dallo stramazzo stesso. I dati misurati ed elaborati (misura livello stramazzo DMV → portata rilasciata in l/s; misura portata condotta → portata derivata in mc/sec; misuratori potenza kW → potenza idroelettrica) saranno salvati in files in formato "csv" sul form appositamente predisposto e saranno inviati al sistema centralizzato regionale e conterranno i valori di livello, la portata conferita o prelevata, la potenza con aggregazione oraria (campionamento orario: 1 dato ogni ora). Lo scrivente settore fornirà al concessionario a seguito dell'installazione dei sensori le credenziali per l'accesso al sistema di rilevamento regionale per il conferimento dei dati con la frequenza prevista dal regolamento 51/R/2015.

4. Dovrà essere presentato il computo metrico estimativo per la dismissione delle opere presenti in alveo e nelle fasce di pertinenza fluviale al termine della concessione, al fine della determinazione della garanzia ai sensi dell'art. 62 del D.P.G.R. 61/R/2016 che dovrà essere versata alla Regione Toscana a copertura degli obblighi per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda il computo metrico presentato, questo è relativo alla rimozione della sola opera di presa (briglia di derivazione), mentre è stata richiesta la rimozione di tutte le opere presenti nella fascia di pertinenza fluviale, comprendendo quindi tutte le opere realizzate nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda. Il computo quindi andrà integrato anche con la previsione della rimozione della vasca di calma, della condotta di adduzione fino alla vasca di carico, la vasca di carico e tutte le tubazioni ricomprese nella fascia di rispetto. Per quanto riguarda l'edificio della centrale dovrà essere prevista altresì la rimozione totale o quantomeno della parte ricompresa nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda.

CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria delle integrazioni pervenute si ritiene che il rinnovo della concessione di derivazione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti prescrizioni:

- predisposizione del computo metrico aggiornato come illustrato al punto 4 da presentarsi prima della firma del nuovo disciplinare;
- presentazione del progetto esecutivo del nuovo stramazzo per il rilascio del deflusso ecologico e della nuova rampa di risalita dell'ittiofauna entro 3 mesi dal decreto di rilascio del rinnovo della concessione e sua realizzazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto;
- installazione dei sensori di livello, di portata e di potenza e messa a punto del sistema di trasmissione dei dati entro 6 mesi dal decreto di rilascio del rinnovo della concessione.”;

ARPAT, nel contributo del 18.11.2022, prende in esame gli aspetti connessi al funzionamento dell'impianto, alla risorsa idrica, al rumore ed ai campi elettromagnetici; suggerisce la richiesta di integrazioni.

Nel contributo conclusivo del 23.03.2023, analizza la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente, con riferimento ai campi elettromagnetici, al rumore ed alla risorsa idrica.

In merito a rumore e campi elettromagnetici, rileva quanto segue: “[...] non sussistono criticità per il rinnovo della concessione di derivazione acque per l'impianto idroelettrico sul torrente Gravenna prevedendo le prescrizioni di seguito elencate:

- sulla cabina di trasformazione e sulla centrale idroelettrica venga essere affissa l'idonea segnaletica informativa sul rischio di esposizione al campo elettromagnetico;
- vengano effettuate misure che attestino il rispetto del limite di esposizione per la transizione interrata-aerea e in caso di non conformità venga schermata dal campo elettromagnetico.”

In merito alla risorsa idrica rileva la necessità di alcuni chiarimenti ed approfondimenti:

- relativamente alle modifiche proposte nel 2009 ed autorizzate dalla Provincia nel 2010, chiarire quali sono state realizzate e quali no; per queste ultime indicare il motivo per cui non sono state realizzate;
- in considerazione della qualità biologica elevata del Torrente Gravenna (dati 2004), presentare i dati sulle componenti biologiche del tratto del torrente interessato dall'opera di presa, effettuando un campionamento a monte e valle. In esito ai suddetti dati, il proponente potrà essere chiamato ad adottare un Piano di monitoraggio che per le componenti biologiche, preveda il campionamento di:

Macroinvertebrati bentonici; il riferimento è il “Notiziario dei metodi analitici, marzo 2007 Istituto di ricerca sulle acque CNR” e successivi aggiornamenti; utilizzo del software MacrOper per l'elaborazione dell'indice STAR-ICM riferito alla eco regione d'interesse (il metodo MacrOper ha ormai sostituito il Metodo IBE, citato nello Studio Ambientale del proponente, pertanto si richiede l'utilizzo di questo Metodo);

Macrofite; il riferimento è il Metodo SNPA ISS ISE CNR IRSA ENEA 2030 Manuale 111/2014 “Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi d'acqua guadabili”, nonché il D.M. 8 novembre 2010 n. 260.

Trattandosi di un impianto ormai presente sul territorio da molto tempo, ARPAT propone una frequenza di campionamento inizialmente triennale.

I campionamenti dovranno essere eseguiti sia a monte che a valle del manufatto, secondo i calendari ed i metodi previsti dalla normativa richiamata, in modo da avere un quadro della condizione attuale della componente acqua superficiale, in prossimità dell'opera di presa.

L'agenzia richiama inoltre approfondimenti circa il valore del DMV del Torrente Gravenna; detti aspetti sono dettagliatamente affrontati nei contributi istruttori sopra riportati, acquisiti dall'Autorità di bacino e dal Genio civile;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 10.11.2022, rileva quanto segue:

“I corridoi fluviali e ripariali costituiscono elementi di elevato valore della Rete Ecologica regionale, il cui miglioramento/rafforzamento rappresenta un obiettivo di tutela da realizzare, secondo il PIT/PPR, per mitigare l'effetto barriera e le frammentazioni degli ecosistemi di fondovalle generati dalle infrastrutture e dalle urbanizzazioni; risulta pertanto importante contribuire ad ogni possibile miglioramento dello stato chimico, ecologico e biologico del Fiume Arno e dei suoi affluenti. A riguardo, si mette in evidenza come l'indicatore ambientale denominato DMV sia ormai superato da quello di Deflusso Ecologico (DE), i cui riferimenti iniziali si ritrovano nel Decreto Direttoriale MATM/STA del 13/02/2017 e nel relativo documento programmatico approvato con la Delibera 4 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14/12/2017: mentre il DMV è relativo al rilascio di una portata minima, il DE, attraverso la considerazione di ulteriori fattori integrativi/correttivi al DMV, è finalizzato a garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, in applicazione della Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE, pertanto:

- nell'ambito della valutazione postuma degli effetti ambientali, si propone di valutare la possibilità di applicare il DE al posto del DMV, per verificare la sostenibilità della derivazione con l'ecosistema fluviale nelle diverse componenti ambientali, oltre che in riferimento alle portate del corso d'acqua;

- per la salvaguardia della fauna ittica, presente nei tratti di interesse, si rileva l'opportunità di prevedere, qualora non fossero già presenti, l'istallazione e la manutenzione di dispositivi che impediscano l'intrappolamento dei pesci nell'opera di presa; si rileva inoltre la necessità che vengano eseguiti i recuperi di eventuali pesci intrappolati nel canale di adduzione o nella vasca di carico, al fine di rilasciarli nei tratti del corso d'acqua a monte della derivazione; - poiché dalla documentazione fotografica un tratto del canale di adduzione alla vasca di carico risulta a cielo aperto e con pareti verticali, per evitare l'effetto trappola ecologica per la piccola fauna (es. micromammiferi, anfibi, rettili, etc.) si ritiene opportuna l'istallazione di alcune rampe di risalita che possano consentire agli animali caduti all'interno di poter fuoriuscire; la medesima misura di mitigazione andrebbe adottata anche per la vasca di carico

Si richiedono, inoltre, chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- discrasia esistente fra la Relazione di Verifica di Assoggettabilità in cui si riferisce che non sono previste modifiche all'impianto idroelettrico esistente e la Relazione Paesaggistica, dove si riporta la previsione di interventi sulla vasca di carico;

- esplicitazione circa: le finalità, l'oggetto, le metodologie, le modalità e i tempi di restituzione dei monitoraggi sulla componente biotica di cui si accenna nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità;

- verifica della funzionalità della scala di rimonta realizzata già da tempo, mediante una disamina della popolazione ittica presente a monte ed a valle delle opere di presa”.

Il Settore, nel contributo conclusivo del 23.03.2023 sulla documentazione integrativa, comunica quanto segue:

“In relazione agli effetti ambientali e a quanto già rilevato nel precedente contributo formulato da questo Settore nella fase di Avvio del procedimento, con particolare al punto 4. Richiesta di chiarimenti e considerazioni (discrasia esistente fra la Relazione di Verifica di Assoggettabilità in cui si riferisce che non sono previste modifiche all'impianto idroelettrico esistente e la Relazione Paesaggistica, dove si riporta la previsione di interventi sulla vasca di carico; esplicitazione circa: le finalità, l'oggetto, le metodologie, le modalità e i tempi di restituzione dei monitoraggi sulla componente biotica di cui si accenna nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità; verifica della funzionalità della scala di rimonta realizzata già da tempo, mediante una disamina della popolazione ittica presente a monte ed a valle delle opere di presa), si rileva che gli elaborati integrativi presentati danno conto dei seguenti aspetti:

- il riferimento alla realizzazione di una nuova vasca di carico ed ad altre opere indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di rinnovo della concessione risulta essere un mero errore materiale in quanto il progetto non prevede interventi edilizi nella vasca di carico;

- è stato prodotto (Elaborato 4.3) un primo report delle attività di monitoraggio degli aspetti biologici del torrente Gravenna eseguite nel mese di febbraio 2023 in corrispondenza dell'impianto idroelettrico esistente; tale monitoraggio è finalizzato alla verifica dello stato qualitativo del corso d'acqua e al confronto rispetto agli standard qualitativi di riferimento. In merito al monitoraggio dei macroinvertebrati bentonici, lo studio della comunità macrobentonica è stato effettuato tramite l'applicazione del metodo di

campionamento e analisi della comunità proposto dal CNR-IRSA attraverso il quale si è potuto stabilire che le acque prelevate nelle tre stazioni, sono classificabili con un giudizio di qualità "buono". Per quanto riguarda l'IFF tutte le stazioni hanno ottenuto un giudizio di qualità elevato classificandosi nella prima classe (IFF fra 261 e 300). Durante le attività di monitoraggio, non è stata osservata la presenza di ittiofauna di interesse conservazionistico; a ottobre 2022, nella stazione 02, è stata rilevata la presenza del granchio di fiume Potamon fluviatile, decapode dulcacquicolo di interesse regionale (LR 20/2016), piuttosto diffuso nei piccoli corpi idrici collinari della Toscana. L'assenza di ittiofauna nella parte alta del torrente Gravenna viene dedotta dallo studio per la carta Ittica prodotta dalla Provincia di Arezzo del 2002-2003;

- in merito alla verifica della funzionalità della scala di rimonta, si riferisce che, nonostante l'esigua presenza della fauna ittica nel tratto del torrente analizzato, il proponente intende mettere in atto soluzioni di miglioramento dell'assetto attuale; a tale proposito, nell'Elaborato 5, si ipotizza la realizzazione di una scala di rimonta del tipo "Passaggio rustico o a rapida artificiale". Inoltre in data 20/03/2023 (prot.0142185) è pervenuto l'elaborato N. 06.11NT Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Nota Idraulica DE) nel quale vengono specificate le caratteristiche dell'intervento di modifica della attuale traversa dell'opera di presa nella quale verrà realizzata uno stramazzone alimentante la scala di risalita dell'ittiofauna che assicurerà il deflusso ecologico non inferiore a 20 l/s.

Le integrazioni e chiarimenti presentati costituiscono, quindi, idonee misure finalizzate alla mitigazione delle interferenze ambientali e al miglioramento dello stato ecologico del Torrente Gravenna.

La localizzazione degli impianti di produzione idroelettrica in esame, rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, anche in considerazione della loro presenza ed operatività da diversi anni.";

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel contributo conclusivo del 21.03.2023 sulla documentazione integrativa, richiama il precedente contributo del 28.10.2022, nel quale dopo avere preso in esame i pertinenti aspetti del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), con particolare riferimento alle invariants strutturali ed alla disciplina dei beni paesaggistici, conclude come segue:

"In relazione alle prescrizioni ed ai contenuti del PIT-PPR indicati nell'istruttoria, la documentazione depositata non effettua alcuna valutazione delle opere esistenti rispetto all'attuale quadro normativo in materia di paesaggio, che risulta variato rispetto all'epoca di realizzazione (1992) e successiva modifica dell'impianto idroelettrico in oggetto (2010) e pertanto non viene valutata la rispondenza delle opere rispetto al loro migliore inserimento nel contesto di paesaggio, tenute presenti le prescrizioni per la tutela dei Beni paesaggistici interessati e la struttura del paesaggio in oggetto.

In particolare, al fine di valutare l'impatto delle opere nello specifico contesto d'ambito collinare, montano e fluviale, si richiedono i seguenti approfondimenti:

- *verifica dei contenuti degli Usi civici del Comune di Subbiano in relazione alle prescrizioni 13.3 della Disciplina dei Beni paesaggistici;*
- *indicazione delle strade di accesso e delle piste di manutenzione presenti attraverso la redazione di una planimetria ed ulteriori immagini fotografiche;*
- *approfondimento sullo stato dell'interramento della condotta, che dal rilievo fotografico sembrerebbe coperta da un dosso in terra. Si chiede di redigere una sezione esplicativa dell'interramento della condotta rispetto al ciglio di sponda fluviale, strada di manutenzione e parte boscata;*
- *illustrare il dettaglio delle opere di restituzione delle acque in alveo, attraverso documentazione fotografica".*

Vista la documentazione integrativa prodotta, in merito a quanto richiesto con la sopra richiamata nota, rileva che:

"P.to 1: OTTEMPERATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente riguardo al fatto che "l'area di progetto e le infrastrutture" risultano di proprietà del proponente, fermo restando che in fase di autorizzazione dovrà essere verificato l'eventuale interessamento degli usi civici.

P.to 2: OTTEMPERATO. Nell'elaborato 1 "Integrazioni Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio" è presente una planimetria nella quale è rappresentata la strada di accesso e la pista di manutenzione oltre alla documentazione fotografica relativa ad entrambe, da cui è verificabile l'interessamento di aree boscate.

P.to 3: OTTEMPERATO. Nell'elaborato 1.4 "Planimetria e sezioni condotta" è stata rappresentata la condotta, sia aerea che interrata, da cui si evince che eventuali interventi di manutenzione sulla condotta interrata potrebbero interessare delle aree boscate.

P.to 4: OTTEMPERATO. Nell'elaborato 1 "Integrazioni Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio" sono presenti foto di inquadramento delle opere di restituzione delle acque turbinate da cui si rileva che lo scarico è strutturato all'interno di una scogliera volta ad impedire l'erosione della sponda.".

Inoltre rileva che: *“Dall’esame della documentazione depositata e in relazione alla tipologia delle opere, l’opera non appare in contrasto con i contenuti del PIT-PPR, nonostante continui ad essere carente la verifica della rispondenza dell’impianto alle prescrizioni per la tutela dei beni paesaggistici. In particolare preme evidenziare che eventuali lavori di manutenzione sulla condotta interrata potranno interessare beni paesaggistici di cui all’art. 142 comma 2 lettere c) e g) del D.Lgs 42/2004 e pertanto, nell’ambito dei procedimenti che ne conseguiranno, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 8.3 e 12.3 dell’Elaborato 8B, e dovrà anche essere verificato l’eventuale interessamento degli usi civici”;*

il Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags), pesca nelle acque interne, nel contributo del 18.11.2022, espone quanto segue:

“In particolare si evidenzia che, la scala di risalita della fauna ittica presente in sinistra idrografica del corso d’acqua di cui all’oggetto, a causa di un elevato salto a valle della stessa, non risulta essere idonea al mantenimento della continuità fluviale necessaria a garantire lo spostamento della fauna ittica presente a valle del corso d’acqua. Constatando inoltre, la mancanza di acqua per gran parte della superficie di alveo a valle della traversa in calcestruzzo munita di caditoia trasversale, che serve a prelevare dal torrente Gravenna la portata destinata all’utilizzazione, si suggerisce pertanto di prevedere una nuova rampa di risalita da posizionare al centro della briglia di captazione, sfruttando il basamento di cemento già presente e i massi presenti in loco, in modo tale da garantire presenza di acqua anche a valle dell’opera di presa e permettendo così la risalita degli esemplari qui presenti che potranno spostarsi più a monte per riprodursi negli habitat idonei.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2005 è previsto obbligo ittiogenico a carico del committente che esegue lavori in alveo. Il calcolo dello stesso è in relazione alla superficie di alveo demaniale interessata dai lavori ed alla vocazione ittica del corso d’acqua, intesa come densità su mq, seguendo le procedure riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1636 del 23_12_2019 utilizzando il modello di calcolo allegato alla presente.”.

Nel contributo conclusivo del 04.04.2023, sulla documentazione integrativa, espone quanto segue:

[...] si prende atto dell’elaborato di massima disposto dal responsabile del progetto della scala di risalita della fauna ittica, che rispetta quanto richiesto da nostra nota prot. n. 444245 del 18/11/2022, andando a predisporre la realizzazione della stessa al centro della traversa attualmente esistente.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2005 è previsto obbligo ittiogenico a carico del committente che esegue lavori in alveo, nel rispetto di quanto già segnalato nella precedente nota trasmessa dal lo scrivente settore”;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il procedimento in esame attiene ad un impianto di derivazione per uso idroelettrico esistente e viene svolto in occasione del rinnovo della concessione di derivazione. Non sono previste nuove opere a carattere edilizio, ma esclusivamente interventi a carico delle strutture esistenti al fine di migliorarne l’efficienza, con particolare riferimento al rilascio del deflusso ecologico ed alla scala di risalita per l’ittiofauna;

l’istruttoria non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dell’impianto dalla procedura di VIA; ha evidenziato alcune misure di mitigazione e di monitoraggio recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente provvedimento;

Considerato infine che:

l’esercizio dell’impianto in esame è coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, in quanto contribuisce al mantenimento della produzione di energia da fonte rinnovabile;

l’impianto contribuisce a mantenere la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad attemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); l’esercizio dell’impianto è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di conservazione della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con le fonti rinnovabili determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto esistente, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini del rinnovo della concessione di derivazione per uso idroelettrico, ex R.D. 1775/1933, il proponente:

a) deve dare conto delle prescrizioni indicate dal Genio Civile nel contributo istruttorio del 24.03.2023 riportato in premessa, tenuto conto del parere dell'Autorità di bacino del 26.10.2022;

b) deve presentare i chiarimenti e gli approfondimenti indicati nel contributo ARPAT del 23.03.2023, riportato in premessa, in merito alla tutela della risorsa idrica; deve inoltre dare seguito alle indicazioni di ARPAT in merito al campo elettromagnetico;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza: lettera a), a cura del Genio Civile, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente; lettera b), a cura del Settore scrivente che consulerà ARPAT]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche gestionali suggerite dal Settore regionale Tutela della natura e del mare, nei contributi in premessa;

privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto a recupero anziché a smaltimento;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto indicato nel contributo in premessa del Settore regionale paesaggio, circa futuri lavori di manutenzione della condotta;

quanto indicato nel contributo in premessa del Settore regionale competente in materia di pesca e fauna ittica, circa gli obblighi ittiogenici;

le buone pratiche nella gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di cui alla DGRT n.1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relative alle attività da svolgersi in alveo, in aree a pericolosità idraulica e da

frana, in prossimità di linee elettriche; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

i rifiuti prodotti dalla manutenzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

l'esercizio delle opere previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, l'esistente impianto ad uso idroelettrico con derivazione dal Torrente Gravenna, ubicato in Comune di Subbiano (AR), gestito da Enit S.a.s. (sede legale: località Molino di Gressa, Comune di Bibbiena - AR; Partita IVA: 01507500518), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Enit S.a.s. e di inviare al medesimo, per le motivazioni indicate in premessa, il modello per il calcolo degli obblighi ittiogenici;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge .

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9518 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006 articolo 19 e legge regionale 10/2010 articolo 48. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dello stadio Artemio Franchi di Firenze; proponente: Comune di Firenze.
Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010729

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 del 11/02/2015;

Premesso che:

il proponente Comune di Firenze, con istanza pervenuta in data 18/01/2023 al n. 0030089, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA-VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato alla nuova copertura dello stadio Artemio Franchi nel Comune di Firenze; in allegato all'istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente, in data 16/01/2023, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 26308 del 26/01/2023;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 24/01/2023, è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/01/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: *"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW"*;

il Settore VIA, con nota n. 0040021 del 24/01/2023, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. 0071316 del 10/02/2023);
- e-distribuzione Spa (prot. 0074002 del 13/02/2023);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0082737 del 16/02/2023);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. 0085621 del 17/02/2023);
- Soprintendenza Speciale per il PNRR (prot. 0108888 del 01/03/2023);

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (prot. 0051634 del 31/01/2023);

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0093887 del 22/02/2023);

i contributi suddetti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

il proponente, in data 03/03/2023 (prot. 0115395), presa visione dei contributi di cui al capoverso precedente, ha provveduto a depositare alcuni elaborati di approfondimento; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione approfondimento, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 06/03/2023 (prot. 0118693), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ARPAT (prot. 0154422 del 27/03/2023);

- Azienda USL Toscana Centro (prot. 0154306 del 27/03/2023);

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0130069 del 13/03/2023);

il proponente, in data 04/04/2023 (prot. 0168806), presa visione dei contributi di cui al capoverso precedente, ha provveduto a depositare ulteriori approfondimenti in relazione al tema dei campi elettromagnetici (CEM); detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla ulteriore documentazione di approfondimento sui CEM, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 17/04/2023 (prot. 0184828), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ARPAT (prot. 0210138 del 05/05/2023);

- Azienda USL Toscana Centro (prot. 0213723 del 08/05/2023);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 18/01/2023 e dalla documentazione di approfondimento del 03/03/2023 e del 04/04/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto dell'impianto fotovoltaico si inserisce in un più ampio intervento che prevede il recupero e la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze (Ambito B) e la rifunzionalizzazione della area limitrofa del quartiere di Campo di Marte (Ambito A), quest'ultima attualmente destinata prevalentemente a spazi verdi e attività sportive;

il nuovo impianto fotovoltaico sarà integrato sulla nuova copertura dello stadio, posizionato sulla parte centrale, per una superficie netta di 8.000 mq; avrà una potenza nominale di 1,78 MWp;

l'energia prodotta, circa 2.000 Mwh, verrà utilizzata per alimentare i consumi energetici degli edifici (impiantistici e di utilizzo) previsti, oltre ad alimentare le stazioni di ricarica previste nei parcheggi per le varie tipologie di mobilità elettrica. La capacità installata proposta è finalizzata alla massimizzazione della produzione di energia rinnovabile, oltre ai minimi normativi richiesti;

l'impianto fotovoltaico sarà diviso in quattro sottocampi, dotati ciascuno di un inverter posto nella sottostazione di riferimento al piano primo interrato. Gli inverter faranno capo a trasformatori elevatori

BT/MT e successivamente collegati ad un anello di MT. L'anello sarà connesso alla rete elettrica di MT del distributore (e-distribuzione Spa);

il proponente specifica che il pannello solare prescelto è un pannello progettato per fornire il 35% di energia in più a parità di spazio, per oltre 25 anni di vita utile in esercizio, anche in presenza di ombre parziali e temperature elevate. La potenza nominale è di 390/400 W, con un rendimento energetico minimo garantito nel 1° anno pari al 98,0%, un degrado annuo massimo pari allo 0,25% e un conseguente rendimento energetico minimo garantito nel 25° anno pari al 92,0%;

il vetro è antiriflesso, temperato e ad alta trasmissione, sopporta una variazione di temperatura da -40°C a +85°C, garantisce una resistenza all'impatto della grandine del diametro di 25 mm a una velocità di 23 m/s e sopporta un carico massimo di vento pari a 2400 Pa, 244 kg/m² fronte e retro e di neve pari a 5400 Pa, 550 kg/m² fronte;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

relativamente al PNIEC (Piano Nazionale Integrato per L'Energia e il Clima per il periodo 2021-2030), il progetto si inserisce nell'obiettivo del Piano che prevede un 30% di consumi finali lordi di energia proveniente da fonti rinnovabili (FER) ed un aumento della produzione complessiva nazionale di energia da fonti rinnovabili per 50 GW di potenza, da raggiungere entro il 2030, con il minimo consumo di suolo;

secondo gli obiettivi generali del PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), il progetto è coerente con l'obiettivo A3 (Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili) e con l'obiettivo A1 (Ridurre le emissioni di gas serra);

rispetto al PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto Appennino settentrionale), le zone oggetto di intervento sono interessate da aree a pericolosità da alluvioni bassa (P1);

in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque), per quanto riguarda le acque sotterranee, l'area in esame rientra nella classe "buono" per lo stato quantitativo e "scarso" per lo stato chimico. Il vicino fiume Arno è classificato "scarso" per lo stato ecologico e "non buono" per lo stato chimico. Obiettivo al 2027 è il miglioramento di entrambi i parametri di una classe;

in riferimento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), l'intervento in oggetto non interessa aree classificate a pericolosità geomorfologica;

nel Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Firenze (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2021/C/00024 del 31.05.2021), l'area oggetto di intervento ricade nell' "*ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A)*"; il RU reca la disciplina in materia di pannelli solari e fotovoltaici all'interno della Parte 4, Disciplina dei sistemi territoriali, art. 66 delle Norme tecniche di attuazione;

il Piano Strutturale (PS) del Comune di Firenze (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011, successivamente aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015), oltre a fornire indirizzi generali in materia di energie rinnovabili, reca un riferimento al tema dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici all'art.11 "*Invarianti*";

secondo la zonizzazione Acustica del Comune di Firenze, l'area oggetto di intervento è inserita in classe IV (aree di intensa attività umana);

lo Stadio Comunale A.Franchi risulta tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/2004 (vincolo architettonico);

il progetto non interessa Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (SIR);

il proponente ha analizzato i possibili impatti dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto previsto sulle componenti ambientali interessate e le relative misure di mitigazione e monitoraggio;

componente energia - con riferimento al grado di copertura del fabbisogno energetico tramite energia solare, la capacità installata proposta è finalizzata alla massimizzazione della produzione di energia rinnovabile oltre ai minimi normativi richiesti con lo scopo di massimizzare ed ottimizzare la generazione da fonte rinnovabile, riducendo le emissioni di CO₂;

componente atmosfera - in fase di esercizio, l'impianto fotovoltaico produrrà 2.000 MWh di energia elettrica ogni anno, riducendo il prelievo di elettricità dalla rete. Nello specifico, il proponente segnala che la produzione di energia elettrica dall'impianto fotovoltaico eviterà l'immissione in atmosfera di anidride carbonica, per un quantitativo equivalente alla quantità di CO₂ assorbita da circa 24.000 alberi durante la crescita;

fattori climatici - il proponente riporta uno studio sugli estremi climatici accaduti in Regione Toscana nelle ultime tre decadi. Temperature estremamente elevate possono avere conseguenze negative per la produzione di energia ed in relazione all'incremento di temperatura locale: all'aumentare della temperatura si ha una riduzione della tensione elettrica generata e di conseguenza una diminuzione della potenza erogata. Il pannello selezionato ha coefficiente di temperatura di potenza massima dei pannelli pari a - 0.27% / °C, con una performance superiore alla media. Al fine di evitare che in periodi di estremo caldo l'impianto fotovoltaico contribuisca all'innalzamento della temperatura sulla copertura dello stadio e diminuisca la propria efficienza, i pannelli saranno installati mediante clips sulla copertura dello stadio favorendo il ricircolo dell'aria nell'area dove sono posizionati, ottenendo un effetto di "raffreddamento" dei pannelli stessi.

Con riferimento al tema dei venti, a seguito dello studio delle statistiche sulle velocità mensili, il proponente afferma che le condizioni anemologiche e le turbolenze atmosferiche di Firenze non risultano sufficientemente sviluppate da generare un trasporto o rimescolamento importante delle masse d'aria. Pertanto, è da escludere che l'impianto fotovoltaico possa subire danneggiamenti o procurare danni a causa dei venti;

componente acqua - l'impianto fotovoltaico sarà montato su copertura, già superficie impermeabile, di conseguenza non andrà a coprire nuove superfici permeabili e non apporterà nessun impatto negativo al deflusso meteorico. Il proponente sottolinea che l'impianto non necessita di acqua per il suo funzionamento e la sua manutenzione, se non per il lavaggio periodico dei pannelli stessi; non produce acque reflue che possono costituire un fattore di rischio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee;

componente suolo e sottosuolo - non vi sono impatti in termini di consumo di suolo, in quanto non ci sarà occupazione diretta del suolo. La quantità di terre e rocce da scavo generata per realizzare i locali tecnici atti ad ospitare le sottostazioni e i relativi dispositivi è non significativa;

componente rifiuti - non è prevista la produzione di rifiuti durante l'esercizio dell'impianto in progetto. Gli eventuali rifiuti prodotti durante la realizzazione dell'impianto (metalli di scarto, piccole quantità di inerti) ed i pannelli fotovoltaici e i materiali di supporto alla fine del ciclo vitale dell'impianto saranno recuperati, secondo le procedure previste dalle normative vigenti in materia;

campo elettromagnetico - il proponente descrive il tracciato e le caratteristiche di posa delle linee di MT e di BT oltre che la posizione della cabina di consegna del distributore (e-distribuzione Spa), specificando che la tensione di alimentazione dei sistemi MT sarà pari a 15kV, mentre la tensione del sistema BT sarà di 400/230V.

Nella specifica documentazione di approfondimento, il proponente specifica che saranno realizzate 4 nuove cabine di trasformazione elettrica MT/bt (A1, B1, C1, D1) unite tra loro da due cavi in media tensione ad anello, uno definito «per l'alimentazione normale», il secondo riservato «all'alimentazione preferenziale». Viene chiarito che l'alimentazione preferenziale rappresenta un circuito alternativo a quello utilizzato per l'alimentazione normale, utilizzato solo nel caso di guasto al circuito primario e alimentato attraverso gruppi elettrogeni. I conduttori in media tensione sono posti all'interno di cunicoli di circa 2 m × 2 m in canale metalliche dotate di coperchio. La posa è indicata a trifoglio ritorto ad elica visibile, con passo pari a 1 m. Negli stessi cunicoli posti nel piano seminterrato dello Stadio è anche previsto il posizionamento delle linee in bt.

Nella cabina denominata D1, in prossimità della cabina di consegna e-distribuzione Spa, è prevista l'installazione di 3 trasformatori da 1.600 kVA, di cui 1 è indicato di riserva, e di 4 trasformatori da 1.000 kVA. Le altre tre cabine sono dotate di soli 3 trasformatori da 1.600 kVA di cui uno, anche in questo caso, è mantenuto di riserva.

Viene riportata la DPA (distanza di prima approssimazione) associata alle varie sorgenti di campo magnetico. Per tutti i cavi in media tensione viene evidenziato che la posa con ritorzione a elica di passo 1 m è una scelta progettuale (configurazione che comporta DPA pari a 0,5 m); qualora fosse deciso, nelle successive fasi progettuali, di non ricorrere a cavi ritorti ad elica, la DPA associata alla linea in cavo MT sarebbe pari a 1 m, valore calcolato considerando un'intensità di corrente massima pari a 245 A, fattore di potenza di 0,95;

il campo fotovoltaico verrà realizzato in due fasi:

- Fase A_Stadio: installazione di 2.472 pannelli per una potenza di circa 692 kWp;
- Fase B_Campo di Marte: installazione di ulteriori 1.650 pannelli per una potenza di 462 kWp.

La potenza generata dal campo fotovoltaico installato in Fase B non verrà distribuita nell'anello e non contribuirà ad incrementare il campo elettromagnetico all'interno del cunicolo tecnico. Per la cabina di trasformazione e consegna del gestore e-distribuzione Spa, posta in prossimità dell'ingresso tribuna Maratona, viene assunta la condizione più gravosa, associando una DPA pari a 2 m. Viene evidenziato che l'ampiezza della DPA interferisce con ambienti in cui è prevista la permanenza di persone per più di 4 ore ed è quindi necessario mitigare il campo magnetico con opere di schermatura. Per le cabine di trasformazione interne allo Stadio, la DPA è calcolata con riferimento al par. 5.2 dell'allegato al D.M. MATTM 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Per le tre cabine A1, B1 e C1, contenenti due trasformatori attivi da 1.600 kVA, la DPA è stimata in 7,5 m. Nella valutazione viene anche considerato un ipotetico trasformatore aggiuntivo da 630 kVA per ciascuna di queste, a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Il proponente fornisce indicazioni in merito alla schermatura degli impianti, precisando che non sarà schermato il solo soffitto ma anche le pareti laterali confinanti con ambienti di vita e lavoro.

Riguardo la cabina di trasformazione D1, considerata la più impattante per la presenza, oltre ai dispositivi indicati per le tre precedenti, anche di 4 trasformatori da 1.000 kVA ciascuno, è indicata una DPA pari a 12,5 m con ampie interferenze con locali a permanenza prolungata di persone, sia al piano terreno sia nel piano interrato; pertanto è prevista una schermatura elettromagnetica sul soffitto e sulle pareti laterali della cabina;

componente paesaggio - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientra nel sistema di copertura integrale degli spalti dello stadio; da un punto di vista paesaggistico, essendo i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura, non risultano visibili da terra. Ampliando il campo di analisi, il proponente, in base al PS del Comune di Firenze, evince che l'area dello stadio intercetta due dei 18 assi visuali derivanti dai rispettivi punti belvedere dell'arco collinare nord e sud del Comune, analizzandone l'impatto visuale. Le analisi mostrano un complessivo minimo impatto dell'intervento complessivo (Stadio e quartiere Campo di Marte); comunque nessuna alterazione dell'integrità del sito UNESCO; non viene percepita una chiara distinzione dell'impianto fotovoltaico rispetto alla copertura;

in merito al *fenomeno di abbagliamento*, i pannelli solari selezionati nel progetto hanno caratteristiche tali da non generare fenomeni di abbagliamento in quanto il vetro è antiriflesso. Il proponente effettua una verifica a maggiore garanzia considerando i pannelli fotovoltaici come se non fossero antiriflesso. Secondo le linee guida dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) "*Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali, 2022*" sono da considerarsi di interesse aeronautico le sole installazioni che si trovano all'interno della Superficie Conica dell'*Aerodrome Reference Point* (ARP) dell'aeroporto più vicino: in base alla classificazione dell'aeroporto di Firenze (codice 3), distante 7,06 km dallo stadio, impianti fotovoltaici ad una distanza maggiore di 6 km dall'ARP non sono considerati di interesse aeronautico.

Il proponente effettua un'ulteriore verifica in relazione ai due assi visuali generati dai punti di belvedere che direttamente intersecano lo stadio;

da un punto di vista della *cantierizzazione*, la fase realizzativa dell'impianto fotovoltaico è di difficile separazione rispetto al più ampio intervento di riqualificazione dello stadio; il proponente prevede la redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), che accompagna il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), in cui saranno prese in esame le attività costruttive e gli interventi di mitigazione e monitoraggio;

il proponente ha preso in esame le principali alternative del progetto (di localizzazione, strategiche, di processo, di compensazione o mitigazione degli effetti negativi) nonché l'alternativa zero;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

ARPAT, nel contributo di avvio del procedimento del 10/02/2023 (n. 0071316), esamina l'intervento sia in termini di cantierizzazione che, per la fase di esercizio, con riferimento ai potenziali impatti inerenti l'elettromagnetismo; richiede integrazioni e chiarimenti.

Nel contributo successivo del 27/03/2023 (n. 0154422), rileva che “[...] Si osserva che la documentazione integrativa presentata, pur evidenziando che l'impatto magnetico delle opere previste risulta importante in aree a possibile permanenza prolungata di persone, risulta lacunosa e carente nella valutazione di tale impatto. Non sono riportati i parametri di stima utilizzati (neppure l'intensità di corrente). [...] Risulta quindi poco attendibile l'indicazione della DPA fornita (0,5 m) e si ritiene che, vista l'ampia area interessata dal transito dei cavi in media tensione e dalle incertezze progettuali, sia necessario un ulteriore e più approfondito esame e valutazione già in questa fase, così da escludere possibili impatti rilevanti sulle persone anche predisponendo interventi di mitigazione e/o contenimento adeguati.[...] Sulla base delle valutazioni del proponente la DPA di tutte le cabine di trasformazione interferisce ampiamente con locali e aree a permanenza prolungata di persone così da ritenere necessari interventi di schermatura delle cabine stesse. Gli interventi sono solo sommariamente descritti e solo per la cabina D1 è prevista la schermatura anche delle pareti, oltre che del soffitto. Poiché l'efficacia di una schermatura è fortemente connessa alle modalità di realizzazione, che devono garantire la continuità delle superfici conduttrici, si segnala che limitare la schermatura al solo soffitto delle cabine determina il manifestarsi di un effetto bordo che può comportare valori di campo magnetico anche intensi in corrispondenza dei bordi, appunto, delle lastre schermanti. Peraltro, la DPA rappresenta un indicatore di primo livello - indica la distanza dalla sorgente oltre la quale il valore del campo magnetico è sicuramente minore di 3 μ T, qualsiasi sia il funzionamento della sorgente stessa - e, per sua definizione, non fornisce alcuna informazione riguardo all'intensità del campo magnetico all'interno dell'area compresa tra la sorgente e il limite della DPA. Non si possono quindi escludere impatti rilevanti sulle persone.[...]”. Ritiene in conclusione la necessità di ulteriori e più approfondite valutazioni per escludere possibili criticità per quanto riguarda l'esposizione della popolazione al campo magnetico prodotto dall'impianto.

In seguito agli ulteriori approfondimenti in relazione al tema dell'elettromagnetismo, l'Agenzia, nel proprio contributo del 05/05/2023, specifica che “[...] Vista e valutata la documentazione integrativa presentata, si ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di VIA per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico a condizione di impartire alcune condizioni ambientali [...]. In conclusione, la documentazione presentata mantiene ancora alcune carenze nella valutazione dell'esposizione della popolazione al campo magnetico prodotto dall'impianto stesso; ciò premesso e visto quanto sopra osservato, per garantire la conformità dell'opera alla normativa di riferimento per l'esposizione al campo magnetico della popolazione (Legge 36/2001, D.P.C.M. 8/7/2003, D.M. MATTM 29/5/2008), e quindi per escludere il progetto dal procedimento di VIA, si ritiene necessario che siano prescritte le seguenti condizioni ambientali [...]”, che vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

e-distribuzione Spa, nel proprio contributo del 13/02/2023 (n. 0074002), esprime posizione favorevole. Ricorda “di formulare le richieste annesse alla variazione della linea elettrica in tempi significativamente compatibili e antecedenti all'inizio dei lavori progettuali in oggetto (<https://www.e-distribuzione.it/>). Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda inoltre, che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n.° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque, manomettere le condutture elettriche. Pertanto, si declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori.

Per eventuali contatti aggiuntivi, potrete fare affidamento ai Tecnici dell'Unità Territoriale di Firenze [...]. Richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni e pertanto decliniamo ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni nostro ulteriore diritto”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 16/02/2023 (n. 0082737), segnala che:

“Con riferimento al PGRA, l’area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione bassa P1, nella quale ai sensi dell’articolo 11 della disciplina di piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d’acqua).

Con riferimento al PAI, l’area in oggetto non ricade tra le aree classificate a pericolosità da frana.

Con riferimento al PGA, l’area in oggetto è afferente ai seguenti corpi idrici:

- corpo idrico superficiale “FIUME ARNO FIORENTINO – TRATTO DI MONTE”, classificato in stato ecologico SCARSO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- corpo idrico sotterraneo “DELLA PIANA DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA – ZONA FIRENZE”, classificato in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

pertanto, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

l’Azienda USL Toscana centro, nel contributo di avvio del procedimento del 17/02/2023 (n. 0085621), ritiene necessario acquisire integrazioni e chiarimenti in merito all’elettromagnetismo. Nel contributo successivo del 27/03/2023 (n. 0154306), relativamente al campo magnetico ed alla DPA, ritiene in conclusione *“[...] Si ritiene per quanto al punto B che le integrazioni presentate non siano sufficienti ad escludere un mancato rispetto del valore limite di $3\mu T$ imposto dal DPCM 08/07/2003 e che quindi risulti necessario un ulteriore approfondimento in merito.”*

In seguito al deposito di ulteriori approfondimenti in relazione al tema dell’elettromagnetismo, l’Azienda USL, nel proprio contributo del 08/05/2023 (n. 0213723), esprime posizione favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizione, come riportato nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

la Soprintendenza Speciale per il PNRR, nel proprio contributo del 01/03/2023 (n. 0108888), richiama i pareri della Soprintendenza territoriale competente e del Servizio III della Direzione generale del Ministero della Cultura; inquadra lo stadio Franchi nell’ambito dei regimi di tutela di cui al d.lgs.42/2004; manifesta l’esigenza della *“[...] ricerca di massima complanarità, con l’utilizzo di cromie simili e omogenee alla copertura in alluminio e la possibilità, in funzione anche dell’evoluzione tecnologica nel settore fotovoltaico, di porre in opera pannelli che permettano una maggiore omogeneità di trattamento rispetto al resto della copertura”*. Suggestisce 3 prescrizioni che vengono riportate nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Settori regionali interessati:

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, nel proprio contributo del 31/01/2023 (n. 0051634), prende in esame gli aspetti afferenti alla vigente normativa e pianificazione in materia energetici; esprime posizione favorevole. Specifica quanto segue:

“a) In relazione a quanto riportato nel documento “Studio Preliminare Ambientale”, fermo restando la verifica preliminare della destinazione urbanistica dell’area interessata da parte del Comune, si specifica che la Regione ha ritenuto opportuno e necessario identificare “aree non idonee” al fotovoltaico, tramite la LR 11/2011 e successivamente il PAER 2015, limitatamente ai soli impianti fotovoltaici a terra;

b) relativamente al titolo alla costruzione per impianti fotovoltaici di tale tipologia e taglia di potenza, si ricorda che il DLgs 28/2011 art. 7 bis comma 5, come recentemente modificato dal DL 17/2022, prevede che l’installazione di pannelli su edifici o strutture e manufatti indipendentemente da taglia e modalità installativa sono considerati “interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati”;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo del 22/02/2023, prende in esame la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, non rilevando aspetti di competenza in relazione alle tutele di cui al R.D. 523/1904 e dell’art. 3 della L.R.41/2018. Precisa che *“[...]il prelievo di acque pubbliche sotterranee e/o superficiali è sottoposto a specifica richiesta di autorizzazione/concessione[...]”*, in relazione all’approvvigionamento idrico per la pulizia dei pannelli.

Nel successivo contributo del 13/03/2023, il Genio Civile conferma la posizione favorevole di non assoggettabilità a VIA, specificando che *“[...] si ricorda che, ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.P.G.R. 61R/2016, il prelievo di acque pubbliche sotterranee e/o superficiali è sottoposto a specifica richiesta di*

autorizzazione/concessione, da presentarsi secondo i modelli disponibili alla pagina web: <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-dellerisorse-idriche-e-della-costa>.”;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

il progetto in esame è finalizzato alla produzione di energia rinnovabile ed alla riduzione delle emissioni di gas serra;

è coerente con la normativa e la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, nonché con gli indirizzi della Commissione Europea in materia di fonti energetiche rinnovabili e con il principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili;

contribuisce a incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); l'esercizio dell'impianto è in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55%, rispetto al 1990, entro il 2030;

la realizzazione dell'impianto è in linea con gli obiettivi del PAER (Piano ambientale ed energetico regionale) e con la Dimensione “decarbonizzazione” e la Dimensione “sicurezza energetica” del PNIEC 2030 (Piano nazionale energia e clima);

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame; ha evidenziato elementi di attenzione per quanto riguarda la tutela delle persone rispetto all'esposizione al campo magnetico, al corretto inserimento paesaggistico, alle buone pratiche per la gestione della fase di cantiere;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa la necessità di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti e ad incrementare la sostenibilità dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. con riferimento ai campi elettromagnetici:

a) dato atto che la potenza massima assorbita da tutti gli impianti elettrici presenti all'interno dello Stadio Artemio Franchi non sarà superiore a 6.700 kW (valore dichiarato nel progetto agli atti), tale condizione dovrà essere garantita mediante l'apposizione di specifici dispositivi tecnici che limitino l'assorbimento dell'energia elettrica, in particolare dalla rete pubblica. Qualora dovesse emergere la necessità di superare tale valore limite, il proponente dovrà ripetere la stima dei campi elettromagnetici e presentare al Settore regionale VIA-VAS richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010;

b) le cabine elettriche di trasformazione e le canale di posa delle linee elettriche dovranno essere oggetto di monitoraggio e collaudo da effettuarsi con riferimento all'intensità di corrente massima dichiarata (245 A); le modalità di esecuzione del monitoraggio e collaudo dovranno essere sottoposte ad ARPAT per la loro approvazione; la messa in funzione degli impianti elettrici dovrà essere subordinata all'esito positivo del monitoraggio e collaudo così da garantire la conformità alla normativa di riferimento (legge 36/2001, D.P.C.M. 8/7/2003, D.M. Ambiente 29/5/2008);

c) gli eventuali interventi necessari sulla rete pubblica di adduzione dell'energia elettrica allo Stadio dovranno essere sottoposti all'attenzione del Settore regionale VIA-VAS.

Almeno 90 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico il proponente, o l'impresa appaltatrice, deve presentare al Settore regionale VIA-VAS un elaborato recante gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) - in quest'ultimo caso - sentita e-distribuzione Spa;

[la presente prescrizione 1, è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA-VAS, con il supporto di ARPAT ed USL Toscana Centro]

2. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore regionale VIA-VAS il Piano ambientale della cantierizzazione, afferente al solo impianto fotovoltaico oppure relativo alle complessive attività di ristrutturazione dello stadio. Il Piano deve tenere conto delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (Gennaio 2018) redatte da ARPAT; deve essere corredato da adeguate planimetrie e tavole esplicative indicanti gli eventuali presidi ambientali che saranno adottati. Il Piano deve prevedere che l'impresa appaltatrice, prima dell'avvio dei lavori, provvederà a stimare gli impatti acustici attesi a seguito delle lavorazioni, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 857/2013; qualora i suddetti impatti dovessero risultare critici rispetto ai limiti applicabili (ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997), sarà necessaria la richiesta di specifica autorizzazione in deroga ai limiti, secondo le modalità ed i criteri fissati dal D.P.G.R. n. 2/R/2014;

[la presente prescrizione 1, è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA-VAS, con il supporto di ARPAT]

3. le opere previste devono adottare le seguenti soluzioni progettuali:

a) le pannellature fotovoltaiche dovranno essere trattate con pellicola grigia per renderle più omogenee con la copertura in alluminio;

b) la pendenza dell'impluvio dovrà essere incrementata al fine di rendere meno visibili i pannelli da punti panoramici;

c) le pannellature fotovoltaiche dovranno essere prive di scalettature e di bordi o telai distinguibili;

[la presente prescrizione è soggetta a controllo a cura della Soprintendenza nell'ambito delle competenze di cui al d.lgs.42/2004]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le buone pratiche di cui al decreto Ministero transizione ecologica 23.6.2022 (G.U.6.8.2022), recante criteri ambientali minimi per interventi edilizi;

Ritenuto infine opportuno ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

quanto indicato dal competente Genio Civile, nel contributo istruttorio riportato in premessa, con riferimento alla necessità di autorizzazione o concessione per il prelievo di acque sotterranee;

quanto indicato nel contributo istruttorio di e-distribuzione Spa, riportato in premessa al presente atto;

quanto indicato dall'Autorità di bacino nel contributo in premessa, con riferimento al PGA;

in relazione alla eventuale richiesta di deroga acustica, privilegiare la messa in opera di misure di mitigazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto previsto si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato alla nuova copertura dello stadio Artemio Franchi nel Comune di Firenze, proposto dal Comune di Firenze, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più ridotti previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Firenze;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9565 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo a due impianti idroelettrici esistenti, posti sul fiume Arno: in Località La Lama, in Comune di Subbiano; in Loc. Giovi in Comune di Arezzo. Proponente: IGIER S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010715

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il Regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il r.d. 1775/1933 ed il d.p.g.r. 61R/2016, in materia di concessioni di derivazione, anche ai fini idroelettrici;

il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

la l.r. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Premesso che:

con istanza presentata in data 21/07/2022. n.0292689 e n. 0292692, il proponente IGIER S.r.l. (sede legale in Parre – BG , via Campignano n. 6; partita IVA 01326180518) ha depositato, presso il Settore VIA - VAS della Regione Toscana, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto idroelettrico posto in loc. Giovi, in Comune di Arezzo;

con istanza presentata in data 21/07/2022, n.0292749 e n. 0292743, IGIER S.r.l. ha depositato istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto idroelettrico posto in loc. La Lama, in Comune di Subbiano;

entrambe le istanze sono stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma) in occasione del rinnovo delle concessioni di derivazione; non sono previste nuove opere;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 in applicazione della D.G.R. 1196/2019 allegato A, come da nota di accertamento n.25296 del 29/07/2022;

il presente procedimento afferisce a due impianti idroelettrici esistenti per la produzione di energia idroelettrica, interessano il medesimo tratto del Fiume Arno, con equivalenti caratteristiche funzionali ed ambientali, gestiti entrambi dalla società IGIER S.r.l., e pertanto, in aderenza al principio di economicità dell'azione amministrativa, sono stati riassunti in un unico procedimento;

entrambi gli impianti sono composti da una traversa di monte, di un'opera di presa posta in sinistra idrografica, di un'opera di adduzione idrica, di una centrale di produzione di energia idroelettrica e di un'opera di rilascio idrico al Fiume Arno. La portata massima derivabile è per l'impianto di Giovi di 10.780 l/sec, e quella media di 6.300 l/sec.; per l'impianto de La Lama la portata massima derivabile è di 23.500 litri/sec, quella media è di 10.400 litri/sec;

in esito alla conclusione del presente procedimento, il proponente potrà ottenere il rinnovo delle concessioni di acque pubbliche dal competente Settore regionale Genio Civile, ai sensi del R.D. 1775/1933;

gli impianti rientrano tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 *derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo (...)* e come tali sono da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010;

in data 29/07/2022, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana un avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0302339 del 29/07/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi di ARPAT (Prot.0334853 e 0334855 del 01/09/2022), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0323894 del 22/08/2022), Comune di Arezzo (Prot. 0329532 del 29/08/2022) e dei Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0336607 del 02/09/2022), Attività faunistico-venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) (Prot. 0382517 del 07/10/2022) e Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0384731e 0384726 del 10/10/2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota prot. n. 0388789 del 12/10/2022, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente in data 10/11/2022, ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota n.0435922 del 14/11/2022, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi di ARPAT (Prot. 0472045 del 05/12/2022), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0469357 del 02/12/2022) e dei Settori regionali: Attività faunistico-venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) (Prot. 0479597 del 12/12/2022), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0469726 del 02/12/2022);

il proponente, con nota del 0439942 del 16/11/2022, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento e dagli elaborati integrativi e di chiarimento;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la centrale idroelettrica in loc. Giovi opera in forza di una prima concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico acquisita nel 1990 e di un ultimo rinnovo del 2007. In particolare, detto rinnovo è stato rilasciato alla società Elettroarno Srl dalla Provincia di Arezzo con durata di 15 anni, decorrenti dal 01/02/2007 (data di scadenza della concessione originaria).

Nel 2009 la medesima Elettroarno Srl ha richiesto alla Provincia di Arezzo il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi degli artt.11-14 della L.R.39/2005, per la sostituzione delle turbine preesistenti con altra apparecchiatura elettromeccanica più moderna, efficiente e performante; l'iter autorizzativo si è positivamente concluso con Delibera di Giunta Provinciale n.407 del 12/07/2010. La centrale fornisce energia elettrica alla Rete Enel a 15 KV. La attuale titolarità della concessione è della società IGIER Srl come da decreto della Regione Toscana n.1919/2016. L'impianto è costituito da uno sbarramento, posto a

quota 244 m.s.l.m, un'opera di presa, un canale di carico di circa 615 metri, una vasca di carico, l'edificio della centrale ed il canale di scarico;

la centrale in loc. La Lama ha avuto una prima concessione nel 1932; dal 1962 è passata nella proprietà della IGIER Srl; nel 2010, la Provincia di Arezzo ha rilasciato l'Autorizzazione Unica per la sostituzione delle turbine nella centrale idroelettrica e per opere minori accessorie; nel 2012 la Provincia ha approvato alcune varianti sostanziali all'impianto. La centrale è costituita da uno sbarramento, posto a quota 230 m.s.l.m, un'opera di presa, un canale di carico di circa 448 metri, una vasca di carico, l'edificio della centrale ed il canale di scarico;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le caratteristiche ed il funzionamento degli impianti;

ha preso altresì in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con gli impianti in esame;

per quanto riguarda la centrale di Giovi:

- l'area in esame risulta esterna alla perimetrazione del vincolo idrogeologico;
- in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), l'impianto ricade al confine tra aree a pericolosità da alluvione P2 media e P3 elevata;
- in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), il sito in esame ricade in area PF3 con Pericolosità da frana elevata;
- l'impianto in esame ricade in area vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;
- non ricade all'interno di Aree naturali protette o Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale;
- ricade interamente in "Classe III" del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA); il proponente ha individuato i ricettori acustici;

per quanto riguarda la centrale in loc. La Lama:

- l'area in esame risulta esterna alla perimetrazione del vincolo idrogeologico;
- in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR) l'impianto ricade nell'area P3, pericolosità da alluvione elevata;
- in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), il sito in esame ricade in ambito fluviale, lambito da aree con propensione al dissesto PF1 bassa;
- ricade in area vincolata ai sensi dell'Art.142 del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;
- non ricade all'interno di Aree naturali protette o Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale;

Dato atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle note del 22/08/2022 e del 02/12/2022 prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza, ricordando che l'atto di rinnovo delle concessioni dovrà risultare conforme agli stessi.

- Rispetto al PGR 2021-2027, si rileva in particolare che le aree degli impianti in oggetto sono classificate a pericolosità da alluvione elevata "P3", disciplinata dall'art. 7 del citato PGR, ove gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico ai sensi della Legge regionale 41/2018, che detta disposizioni in materia di rischio da alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua.

Riguardo agli aspetti di rischio idraulico, si precisa che l'intervento in esame non è soggetto al parere di questa Autorità; tuttavia si raccomanda all'Autorità Idraulica competente la verifica di coerenza degli impianti con le condizioni di pericolosità e rischio esistenti.

[...]

Rispetto al suddetto PAI vigente, si precisa che l'intervento in esame non è soggetto al parere di questa Autorità, ma si rileva in particolare quanto segue:

- la centralina in loc. La Lama (Subbiano) non ricade in aree a pericolosità da frana del PAI;*

- la centralina in loc. Giovi (Arezzo) ricade in parte in area a pericolosità da frana elevata PF3, disciplinata dall'art. 11 delle norme di Piano.

[...]

Rispetto al PGA 2021-2027, per le centraline in esame si rileva in particolare quanto segue:

- Il fiume Arno Aretino è classificato in stato ecologico "sufficiente" (con obiettivo del raggiungimento dello stato Buono al 2027) e stato chimico "non buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato Buono al 2027);

- le aree delle centraline corrispondono al corpo idrico sotterraneo "Gruppo di corpi idrici arenacei - Corpo Idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica", in stato chimico e quantitativo buono (con obiettivi del non deterioramento).

Considerati gli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

[...]

Questa Autorità accoglie favorevolmente quanto espresso dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore in merito ai valori di Deflusso Ecologico riportati come riferimento in regime di salvaguardia, e che sono rispettivamente:

- impianto Idroelettrico La Lama: deflusso ecologico estivo pari a 0.568 mc/s e non estivo 2,274 mc/s;

- impianto Idroelettrico Giovi: deflusso ecologico estivo pari a 0.575 mc/s e non estivo 2,301 mc/s.

In relazione alla necessità di realizzare le scale di risalita per la fauna ittica, si prende atto delle motivazioni riportate nei contributi dei Settori regionali competenti nei quali è dichiarato che "appare invece inopportuna la realizzazione di scale di rimonta delle briglie per i pesci: le popolazioni ittiche dell'Arno nei tratti a monte risultano infatti isolate da tempo e le scale di rimonta potrebbero favorire la risalita di predatori alloctoni quali il pesce siluro".

Infine riguardo al Piano di Monitoraggio proposto, si condividono i contenuti e si invita il Proponente a trasmettere i risultati delle campagne che verranno realizzate anche a questa Autorità.

Verificato che il progetto, ai fini della sua realizzazione e del suo esercizio, sarà soggetto al rinnovo della concessione di derivazione, si ricorda che, ai fini della domanda di concessione di derivazione, l'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006, prevede l'acquisizione del parere di questa Autorità di bacino (settore competente "Pianificazione, Tutela e Governo della Risorsa Idrica");

L'ARPA, nei propri contributi del 01/09/2022 e del 05/12/2022, prende in esame le componenti ambientali di competenza dell'Agenzia.

Relativamente alle componenti rumore ed elettromagnetismo, riferisce, per entrambe le centrali, che "Considerato che trattasi di rinnovo della concessione senza modifiche all'impianto idroelettrico (già esaminato in occasione del rilascio della autorizzazione unica), preso atto delle misure in opera effettuate in occasione del rinnovo, per le matrici rumore e campi elettromagnetici di competenza di qs. Settore, il progetto può essere escluso dalla procedura di VIA.

Relativamente alla scala di risalita per la fauna ittica prevista per l'impianto situato in loc. Giovi nel comune di Arezzo e già autorizzata nel 2013 ma mai realizzata, si prende atto dell'indicazione data dal Settore attività faunistico-venatoria e pesca in mare della Regione Toscana che considera non opportuna la realizzazione della stessa poiché potrebbe favorire la risalita anche di specie alloctone, presenti allo stato attuale nel tratto a valle della briglia. La stessa indicazione di non realizzazione della scala di risalita, per gli stessi motivi, viene data per l'impianto situato in loc. La Lama nel comune di Subbiano.

Relativamente al DE/DMV si precisa che per entrambi gli impianti il meccanismo per assicurare il rilascio del DE presso l'opera di presa, come illustrato anche nella relazione allegata alla verifica di assoggettabilità, non risulta mai stato realizzato. Si prende atto tuttavia del dettaglio degli interventi previsti dal Proponente nelle integrazioni presentate per la realizzazione di un sistema automatizzato di chiusura delle paratie in corrispondenza del livello idrico individuato come DE estivo e DE invernale.

Viene altresì recepita la quantificazione del DE contenuta nel contributo del Genio Civile.

Relativamente al Piano di monitoraggio richiesto si prende atto del documento presentato, che contiene il dettaglio del monitoraggio previsto per le componenti:

- macrobenthos
- macrofite
- fauna ittica

I metodi proposti sono conformi

- per i Macroinvertebrati bentonici al “Notiziario dei metodo analitici, marzo 2007 Istituto di ricerca sulle acque CNR” e successivi aggiornamenti così come risulta conforme l’utilizzo del software MacrOper per l’elaborazione dell’indice STAR-ICM riferito alla eco regione d’interesse

- per le Macrofite al Metodo SNPA ISS ISE CNR IRSA ENEA 2030 Manuale 111/2014 “Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi d’acqua guadabili”+ D.M. 8 novembre 2010 n. 260.

La scelta dei punti di campionamento a monte e a valle di entrambe le opere (legata a motivi di accessibilità) appare condivisibile, seppure, anche a detta del proponente destino qualche perplessità per la loro collocazione nelle vicinanze dell’opera.

Relativamente all’articolazione temporale del Piano di monitoraggio, si concorda con la scelta di effettuare le 2 campagne annuali nei due periodi di maggiore e minore portata del fiume (individuati come “magra” e “morbida”), evitando le situazioni idriche estreme, questo per cercare di contenere la variabilità dei risultati mostrati nel tempo che appaiono strettamente dipendenti dal livello idrico del Fiume Arno.

Si ricorda la necessità che:

- i risultati del monitoraggio vengano inviati ad ARPAT non appena disponibili
- 15 giorni prima dei campionamenti venga avvisato il Dipartimento ARPAT di Arezzo, al fine di eseguire un eventuale campionamento in contraddittorio con il Dipartimento stesso.

Stante quanto emerso nella istruttoria per quanto di competenza i progetti non necessitano di essere assoggettati a procedimenti di VIA.”;

il Comune di Arezzo, nella propria nota del 29/08/2022, relativa all’impianto in loc. Giovi, ha comunicato che “vista la documentazione presentata e considerato che l’impianto è esistente e autorizzato non si riscontrano rilievi per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e relativi ai vincoli;

– per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela quali-quantitativa del corso d’acqua interessato, si rimanda al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

Il Nucleo segnala che il Piano Strutturale e il Piano Operativo comunali, adottati con D.C.C. n. 63/2020, sono stati approvati con D.C.C. n. 134/2021 e risultano efficaci a partire dal giorno 15/04/2022. Gli stessi, allo stato attuale, rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento per la redazione degli elaborati progettuali e sulla base degli stessi dovranno essere operate le relative verifiche di coerenza;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nelle due note del 10/10/2022 ha ricostruito l’iter autorizzativo degli impianti in esame; effettua valutazioni specifiche, relativamente a dimensionamento, portata derivabile e potenza, valutazione ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell’Appennino Settentrionale, ex Del. CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018.

Per quanto riguarda la centrale in loc. Giovi rileva che: “[...] Con successivo Provvedimento dirigenziale n. 130/EC del 01/08/2013 è stato quindi approvato il progetto di realizzazione della scala di risalita come da prescrizione dell’A.U. sopra citata, contenente anche l’autorizzazione paesaggistica. Si fa presente che la scala di risalita, come il meccanismo per assicurare il rilascio del DMV presso l’opera di presa, come illustrato anche nella relazione allegata alla verifica di assoggettabilità, non risulta mai stata realizzata.

Riferisce che nell’ambito del procedimento istruttorio per il rilascio della concessione l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con nota prot. n. 365631 del 27/09/2022, ha espresso il seguente parere interlocutorio: *Dalla documentazione allegata alla richiesta e da dati in possesso di questa Autorità in relazione al contesto ambientale di riferimento, si ricavano le seguenti informazioni sul bilancio idrico e sullo stato ecologico del corpo idrico in esame:*

- il corpo idrico su cui è impostato il prelievo risulta essere un corso d’acqua **FORTEMENTE MODIFICATO**, con stato ecologico **SUFFICIENTE** e chimico **NON BUONO**; per tale corpo idrico l’obiettivo di PGA è quello del raggiungimento dello stato ecologico e chimico **BUONO**; **NON** risulta inserito tra i corpi idrici **CRITICI IN STATO SCADENTE PER EMUNGIMENTI**, di cui all’Allegato A alla delibera DGRT n. 894 del 13/9/16;

- con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla GU n.155 del 7/7/2015 è stato approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Bilancio idrico” (di seguito PBI), ai sensi del quale il prelievo interessa l’interbacino “Casentino” classificato a deficit idrico nullo con a valle livello di criticità superiore. Risulta pertanto soggetto a quanto previsto all’art. 24 della disciplina del suddetto Piano, nonché al rilascio del DMV, come previsto all’art. 19. Per il tratto interessato al prelievo il DMV, pari alla Q_{7,2}, risulta pari a 0,572 mc/s;

- è in corso di elaborazione la metodologia di determinazione della portata di Deflusso Ecologico (DE) per i corpi idrici superficiali, portata che dovrà essere garantita al fine del raggiungimento degli obiettivi di PGA.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la documentazione allegata alla richiesta di rinnovo presenti lacune sui seguenti aspetti:

- dispositivi di rilascio del DE/DMV: le caratteristiche tecniche del sistema di derivazione esistente non sembrano compatibili con una gestione della risorsa idrica che tiene conto degli obiettivi di raggiungimento dello stato ecologico buono del corpo idrico e della necessità di rilascio di una portata minima di DE/DMV, come previsto dal PBI e dagli Indirizzi di Piano del PGA;
- scala di risalita per la fauna ittica: si precisa che ai sensi della Direttiva Derivazioni essa deve essere prevista sempre, salvo specifici casi che possano comportare ricadute ambientali negative o la cui realizzazione comporti un elevato rapporto costi/benefici; per le valutazioni in merito si rimanda all'ufficio regionale competente.

Sulla scorta di ciò, si **SOSPENDE** l'espressione del parere di competenza richiesto, chiedendo al contempo l'invio di documentazione integrativa che specifichi i punti suddetti. Inoltre, si fa presente fin da ora che le opere di presa dovranno essere dotate di strumento di misura delle portate e contatore dei volumi derivati, e loro manutenzione per tutto il periodo di concessione, con lettura e trasmissione dei dati di volume a cadenza almeno annuale anche a questa Autorità.

Si precisa infine che, il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, in termini di modalità e quantitativi di rilascio del DE/DMV alla luce delle attività in corso per l'aggiornamento del Bilancio Idrico e per la definizione della metodologia di calcolo del DE.”

Il Settore riferisce che: “Per l'istruttoria del rinnovo della concessione sono state effettuate le ulteriori valutazioni in applicazione della c.d. Direttiva Derivazioni [...] fa presente che il proponente ha trattato questo argomento nella relazione ambientale solo in maniera qualitativa [...]

La valutazione del rischio ambientale legato al rinnovo della concessione è quindi effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 della Direttiva. In questo caso, essendo il valore ecologico del corpo idrico inferiore a "buono", poiché l'intensità degli impatti per singolo prelievo e per cumulo prelievi risulta inferiore ad ALTA, al rinnovo si attribuisce direttamente **RISCHIO BASSO**.

In caso di rischio basso la Direttiva Derivazioni prevede che il rinnovo della derivazione può essere assenti nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni (in corsivo il testo originale della direttiva):

1) **Mantenimento DMV/DE:**

“Per quanto riguarda i valori di DMV/DE, si rimanda ai contenuti del documento tecnico prodotto in conformità al Decreto Direttoriale STA n. 30/2017.”

Nel caso in questione risulta definito il valore del deflusso ecologico estivo (pari al DMV), mentre quello non estivo deve essere ancora recepito ufficialmente dagli strumenti di pianificazione settoriale. Al momento della sua definizione la derivazione si dovrà adeguare al nuovo valore di rilascio previsto nel periodo non estivo (ottobre – maggio). Da valutare se il meccanismo attualmente deputato al rilascio del DMV (attraverso l'apertura dello scarico di fondo a monte della paratoia di presa) risulta idoneo, o se è da preferire uno stramazzone superficiale ricavabile dalla risagomatura della gaveta della traversa di derivazione, come era previsto nella concessione rinnovata nel 2007.

2) **Realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci:**

“Si applica solo per le derivazioni in cui le opere trasversali (esistenti o in progetto) siano funzionali alla derivazione stessa. La scala/rampa è da prevedere sempre, salvo specifici casi che possano comportare ricadute ambientali negative o la cui realizzazione comporti un elevato rapporto costi/benefici. La progettazione dovrà essere conforme a quanto riportato nelle linee guida regionali, qualora disponibili. Potrà essere richiesto un monitoraggio che verifichi l'effettivo funzionamento della scala/rampa”.

La scala di risalita dell'ittiofauna era stata prevista in sede del rinnovo della concessione nel 2007 e il progetto è stato approvato con l'autorizzazione unica nel 2012, come descritto nella premessa del presente contributo. Come accertato anche nel corso del sopralluogo, la scala non è stata realizzata; si rimanda pertanto alle considerazioni del competente settore per valutare l'opportunità o meno della sua realizzazione.

7) **Ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto:**

Qualora tramite giudizio esperto si valuti che il progetto di derivazione produce effetti negativi nello specifico contesto ambientale, anche non valutabili attraverso gli indici utilizzati nel presente regolamento, potranno essere incluse prescrizioni riguardanti tali effetti.

Si fa presente che nello studio di impatto ambientale presentato è proposta come miglioria ambientale il sistema di controllo del rilascio del DMV all'opera di presa che prevede:

- installazione del misuratore di livello idrico del Fiume Arno;
- realizzazione della rete di alimentazione elettrica del misuratore di livello idrico del Fiume Arno, del PLC di controllo, della paratia automatizzata;
- programmazione ed installazione del PLC di acquisizione dati e automazione del funzionamento della paratia a servizio dell'opera di presa;
- realizzazione del sistema di regolazione automatica della paratia a servizio dell'opera di presa.

Tali interventi di fatto erano già stati parzialmente previsti nella concessione vigente rinnovata nel 2007 e si rende quantomai opportuna la loro realizzazione, anche per il corretto funzionamento della centrale.

Come considerazione generale si ritiene opportuno superare il concetto di fermo estivo dell'impianto, come imposto nel corso del rinnovo della concessione nel 2007 in aderenza alle linee guida provinciali all'epoca vigenti, con la prescrizione (ovviamente fatto salvo sempre il rispetto del rilascio del DMV/DE) la chiusura della paratoia di derivazione presso l'opera di presa quando le portate naturali dell'Arno scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall'impianto, in modo da ripristinare la continuità fluviale ad impianto fermo, mentre attualmente quando la centrale non è in funzione le acque sono comunque convogliate nel canale di derivazione e vengono restituite al corso d'acqua dallo sfioratore della vasca di carico presso la centrale.

CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni sopra esplicitate si ritiene che il rinnovo della concessione di derivazione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti prescrizioni:

- Presentazione del progetto per la taratura presso l'opera di presa del dispositivo per il rilascio del Deflusso ecologico estivo (DMV) e non estivo (quando sarà approvato in versione definitiva), da sottoporre all'approvazione di questo settore prima della firma del disciplinare del rinnovo della concessione. Dovranno essere fornite le valutazioni sull'idoneità del meccanismo attualmente deputato al rilascio del DMV (attraverso l'apertura dello scarico di fondo all'incile della presa), o se è da preferire uno stramazzo superficiale ricavabile dalla risagomatura della gaveta della traversa di derivazione. Nel progetto dovrà essere previsto il monitoraggio dei livelli idrici fluviali al fine di poter tarare la corretta apertura delle paratoie del canale di derivazione a seconda del regime di portata del corso d'acqua, prevedendo la loro regolazione in automatico ed in remoto. Lo stesso sistema dovrà prevedere la chiusura della paratoia di derivazione presso l'opera di presa quando le portate naturali dell'Arno scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall'impianto.
- Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo dal fiume Arno a cadenza almeno giornaliera - meglio se oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Come riscontro del funzionamento dell'impianto e della verifica delle portate derivate il proponente dovrà fornire la produzione elettrica (almeno mensile) della centrale a seguito degli interventi di ammodernamento oggetto di autorizzazione unica provinciale.

Per quanto riguarda la prescrizione prevista dalla direttiva derivazioni di assicurare la continuità fluviale con la realizzazione di una scala di risalita dell'ittiofauna, in considerazione del potenziale impatto dovuto alla messa in comunicazione di specie ittiche di due tratti fluviali attualmente differenziati, si rimanda alle considerazioni del competente settore regionale per verificare l'opportunità e la reale necessità di una sua realizzazione".

Relativamente alla centrale in loc. La Lama, "[...] Per quanto riguarda l'istruttoria tecnica legata al rinnovo della concessione, questo ufficio ha provveduto ad aggiornare l'istruttoria condotta dalla Provincia in sede di rinnovo con le ulteriori valutazioni in applicazione della c.d. Direttiva Derivazioni (valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale, ex Del. CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018), che costituisce la principale innovazione normativa introdotta dopo il passaggio delle competenze. Si fa presente che il proponente ha trattato questo argomento nella relazione ambientale solo in maniera qualitativa [...].

La valutazione del rischio ambientale legato al rinnovo della concessione è quindi effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 della Direttiva. In questo caso, essendo il valore ecologico del corpo idrico inferiore a "buono", poiché l'intensità degli impatti per singolo prelievo e per cumulo prelievi risulta inferiore ad ALTA, al rinnovo si attribuisce direttamente RISCHIO BASSO. In caso di rischio basso la

Direttiva Derivazioni prevede che il rinnovo della derivazione può essere assentito nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni (in corsivo il testo originale della direttiva):

1) Mantenimento DMV/DE:

Per quanto riguarda i valori di DMV/DE, si rimanda ai contenuti del documento tecnico prodotto in conformità al Decreto Direttoriale STA n. 30/2017. Nel caso in questione risulta definito il valore del deflusso ecologico estivo (pari al DMV), mentre quello non estivo deve essere ancora recepito ufficialmente dagli strumenti di pianificazione settoriale. Al momento della sua definizione la derivazione si dovrà adeguare al nuovo valore di rilascio previsto nel periodo non estivo (ottobre – maggio). Da valutare se il meccanismo attualmente deputato al rilascio del DMV (attraverso l'apertura dello scarico di fondo a valle della paratoia di presa) risulta idoneo, o se è da preferire uno stramazzo superficiale ricavabile dalla risagomatura della gaveta della traversa di derivazione.

2) Realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci: Si applica solo per le derivazioni in cui le opere trasversali (esistenti o in progetto) siano funzionali alla derivazione stessa. La scala/rampa è da prevedere sempre, salvo specifici casi che possano comportare ricadute ambientali negative o la cui realizzazione comporti un elevato rapporto costi/benefici. La progettazione dovrà essere conforme a quanto riportato nelle linee guida regionali, qualora disponibili. Potrà essere richiesto un monitoraggio che verifichi l'effettivo funzionamento della scala/rampa. In considerazione dell'impatto per la realizzazione di un'opera per consentire di superare il notevole dislivello della traversa, si rimanda alle considerazioni del competente settore regionale per verificare l'opportunità e la reale necessità di una sua realizzazione, per la quale a suo tempo la Provincia non ne ravvisò la necessità.

7) Ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto: Qualora tramite giudizio esperto si valuti che il progetto di derivazione produce effetti negativi nello specifico contesto ambientale, anche non valutabili attraverso gli indici utilizzati nel presente regolamento, potranno essere incluse prescrizioni riguardanti tali effetti. Si fa presente che nello studio di impatto ambientale presentato è proposta come miglioria ambientale il sistema di controllo del rilascio del DMV all'opera di presa che prevede:

- installazione del misuratore di livello idrico del Fiume Arno;*
- realizzazione della rete di alimentazione elettrica del misuratore di livello idrico del Fiume Arno, del PLC di controllo, della paratia automatizzata;*
- programmazione ed installazione del PLC di acquisizione dati e automazione del funzionamento della paratia a servizio dell'opera di presa;*
- realizzazione del sistema di regolazione automatica della paratia a servizio dell'opera di presa.*

Tali interventi di fatto erano già stati previsti, almeno in parte, nel progetto approvato con Autorizzazione Unica nel 2010 e si rende quantomai opportuna la loro realizzazione, anche per il corretto funzionamento della centrale. Come considerazione generale si ritiene opportuno superare il concetto di fermo estivo dell'impianto, come inizialmente previsto nell'iter istruttorio del rinnovo della concessione avviato nel 2014 in aderenza alle linee guida provinciali all'epoca vigenti, con la prescrizione (ovviamente fatto salvo sempre il rispetto del rilascio del DMV/DE) della chiusura delle paratoie di derivazione presso l'opera di presa quando le portate naturali dell'Arno scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall'impianto, in modo da ripristinare la continuità fluviale ad impianto fermo, mentre attualmente quando la centrale non è in funzione le acque sono comunque convogliate nel canale di derivazione e vengono restituite al corso d'acqua dallo sfioratore della vasca di carico presso la centrale.

CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni sopra esplicitate si ritiene che il rinnovo della concessione di derivazione possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con le seguenti prescrizioni:

- Presentazione del progetto per la taratura presso l'opera di presa del dispositivo per il rilascio del Deflusso ecologico estivo (DMV) e non estivo (quando sarà approvato in versione definitiva), da sottoporre all'approvazione di questo settore prima della firma del disciplinare del rinnovo della concessione. Dovranno essere fornite le valutazioni sull'idoneità del meccanismo attualmente deputato al rilascio del DMV (attraverso l'apertura dello scarico di fondo all'incile della presa), o se è da preferire uno stramazzo superficiale ricavabile dalla risagomatura della gaveta della traversa di derivazione. Nel progetto dovrà essere previsto il monitoraggio dei livelli idrici fluviali al fine di poter tarare la corretta apertura delle paratoie del canale di derivazione a seconda del regime di portata del corso d'acqua, prevedendo la loro regolazione in automatico ed in remoto. Lo stesso sistema dovrà prevedere la chiusura della paratoia di derivazione presso l'opera di presa quando le portate naturali dell'Arno scendono sotto il livello della portata minima turbinabile dall'impianto.*

•Dovrà essere previsto un sistema di misurazione del prelievo dal fiume Arno a cadenza almeno giornaliera – meglio se oraria (da esprimere in termini di portata, volume, produzione elettrica) e delle modalità di trasmissione delle relative letture, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Come riscontro del funzionamento dell'impianto e della verifica delle portate derivate il proponente dovrà fornire la produzione elettrica (almeno mensile) della centrale a seguito degli interventi di ammodernamento oggetto di autorizzazione unica provinciale. Per quanto riguarda la prescrizione prevista dalla direttiva derivazioni di assicurare la continuità fluviale con la realizzazione di una scala di risalita dell'ittiofauna, in considerazione dell'impatto per la realizzazione di un'opera per consentire di superare il notevole dislivello della traversa, si rimanda alle considerazioni del competente settore regionale per verificare l'opportunità e la reale necessità di una sua realizzazione”;

il Settore regionale Tutela della Natura e del mare, nelle note del 02/09/2022 e 02/12/2022, rileva che:

“I corridoi fluviali e ripariali costituiscono elementi di elevato valore della Rete Ecologica regionale, il cui miglioramento/rafforzamento rappresenta un obiettivo di tutela da realizzare, secondo il PIT/PPR, per mitigare l'effetto barriera e le frammentazioni degli ecosistemi di fondovalle generati dalle infrastrutture e dalle urbanizzazioni; risulta pertanto importante contribuire ad ogni possibile miglioramento dello stato chimico, ecologico e biologico del Fiume Arno che alcuni chilometri a valle dell'impianto entra nella ZSC e Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna.

[...] La localizzazione degli impianti di produzione idroelettrica in esame, rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza., anche in considerazione della loro presenza ed operatività da diversi anni.

[...] accoglie favorevolmente la previsione di predisporre un sistema di monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume in modo da garantire costantemente il mantenimento del DMV a valle dell'organo di presa ed il rilascio delle portate di piena che garantiscono un contributo di sedimenti alla naturale morfologia del fondo del fiume, con la creazione di habitat e di rifugi per la fauna acquatica.

[...]

si rileva che gli elaborati integrativi presentati danno conto dei seguenti aspetti:

- non verrà realizzata la scala di rimonta al fine di salvaguardare le specie ittiche di interesse per la conservazione evitando, così, la risalita di predatori alloctoni quali il pesce siluro;
- gli impianti esistenti sono già dotati di dispositivi che impediscono l'intrappolamento dei pesci in corrispondenza dell'opera di presa (griglie); inoltre verrà valutata la realizzazione di soglie di fondo del canale derivatore per realizzare zone di calma favorevoli alla risalita dei pesci;
- è stato prodotto il Piano di Monitoraggio ittico periodico nel tratto sotteso dalle due barriere sull'Arno indicando misure di mitigazione e tutela delle specie di interesse. L'articolazione temporale del PMA prevede n. 2 campagne annuali da effettuarsi in periodi di maggiore o minore portata del fiume (individuati come "magra" e "morbida"), fermo restando il rispetto delle condizioni di applicabilità delle metodiche dichiarate, ciò al fine di ovviare alla notevole variabilità di alcuni dei parametri in indagine già emersa in occasione dei precedenti rilievi. Relativamente alla valutazione dello stato ecologico delle popolazioni ittiche e della presenza di specie aliene, è prevista una campagna annuale per ciascun sito, da effettuarsi nei periodi meno stressanti per le specie ciprinicole, oggetto di particolare attenzione a livello conservazionistico.

Le integrazioni e chiarimenti presentati costituiscono, quindi, idonee misure finalizzate alla mitigazione delle interferenze ambientali e al miglioramento dello stato ecologico del fiume Arno.

La localizzazione degli impianti di produzione idroelettrica in esame, rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, anche in considerazione della loro presenza ed operatività da diversi anni”;

il Settore regionale competente in materia di pesca a fauna ittica, nei propri contributi del 7/10/2022 e del 12/12/2022: “[...] per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 7/2005 s.m.i. “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”, rilascia il proprio contributo istruttorio, anche a seguito del sopralluogo avvenuto in data 04 ottobre c.a., in occasione del quale è stata fatta una valutazione in loco delle opere, constatando l'assenza di scale di risalita della fauna ittica, la cui realizzazione allo stato attuale si considera non opportuna in quanto potrebbero favorire la risalita anche di specie alloctone, presenti allo stato attuale nei tratti a valle di entrambe le briglie.

[...] Dalla valutazione della documentazione trasmessa, relativa al Piano di Monitoraggio Ambientale - 03_pma, contenente anche la componente ittica, si evidenzia che le integrazioni prodotte nelle quali vengo-

no stabiliti i tempi e i luoghi delle stazioni di campionamento con elettropesca, nei tratti di Arno di interesse, rispondono a quanto richiesto nella nota dello scrivente settore prot. 382517 del 7/10/2022 e consentiranno di aggiornare lo stato conoscitivo delle popolazioni ittiche presenti, nell'interesse di salvaguardare le specie di particolare interesse conservazionistico

Per i campionamenti di fauna ittica con elettropesca dovrà essere richiesta specifica autorizzazione allo scrivente settore utilizzando il modulo allegato”;

Dato atto che il proponente, nella nota prot. n. 0439942 del 16/11/2022, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti:

le istanze di verifica di VIA sono state presentate in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo delle concessioni di acque pubbliche; il proponente non prevede la realizzazione di nuove opere;

lo sbarramento della centrale di Giovi è costituito da una traversa posta a quota 244 metri s.l.m., in buono stato di conservazione. Il manufatto di presa è costituito da una parete in muratura sulla quale è ricavata una bocca delle dimensioni di 3 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza, con soglia sotto quella della traversa.

Questa bocca immette in una vasca di calma (con parete laterale funzionante da sfioratore verso il Fiume Arno per le portate eccedenti), avente lunghezza pari a 29 metri, al termine della quale è posta una paratoia di regolazione azionata da apposito meccanismo manuale.

Sul lato destro del canale vi è una piccola paratoia sghiaiatrice da azionare manualmente, con piccolo canale di scarico di valle.

Il canale di carico dell'impianto parte dalla vasca moderatrice dell'opera di presa e convoglia l'acqua verso la camera di carico. Il canale è a cielo aperto, a sezione rettangolare, a conformazione mista (calcestruzzo/muro in sassi internamente rivestiti di malta) e delimitato, lato fiume, da una muratura che costituisce la sponda sinistra del Fiume Arno. A valle, dopo un percorso di 615 metri, il canale si allarga a formare una varice costituente la camera di carico della centrale di produzione. All'interno del canale si trovano due sfioratori-misuratori della portata di adduzione (uno è stato chiuso con autorizzazione n.599/1988).

La camera di carico, adiacente all'edificio della centrale, è servita da una griglia larga 6 metri, alta 2 metri, con luce tra le barre di 30 mm. La pulizia avviene con uno sgrigliatore oleodinamico a fune. Tutte le apparecchiature elettromeccaniche presenti in corrispondenza dell'opera di presa, dell'opera di adduzione e all'inizio del canale di carico sono controllate e gestite manualmente.

In uscita dalla centrale è presente il manufatto di scarico per il rilascio delle acque al Fiume Arno, presso la confluenza col Torrente Chiassa. Il canale è intagliato nella roccia ed è stato realizzato un muretto in grado di regolare lo scarico in rapporto ai rigurgiti del fiume.

All'interno della centrale opera una turbina di tipo Kaplan ad asse verticale, con portata pari a 12 mc/sec, salto idraulico utile pari a 5,10 metri, potenza sull'asse della turbina pari a circa 500 kW, rendimento al 60% della portata pari al 90,5% e velocità pari a 230 giri/min.

L'impianto idroelettrico opera con:

moduli massimi: 107,8, corrispondenti a 10.780 litri/sec;

moduli medi: 63, corrispondenti a 6.300 litri/sec,

potenza nominale di 700 kVA;

per quanto riguarda la centrale La Lama, il fabbricato che ospita la turbina è situato in sinistra idrografica; la derivazione idrica è realizzata mediante una traversa curvilinea di monte, in muratura, sul Fiume Arno, con sviluppo lineare di circa 100 m; l'opera di presa è costituita da una parete in muratura sulla quale sono ricavate due bocche di derivazione; il canale di derivazione è a cielo aperto, con sezione variabile, delimitato verso l'Arno da un muro che costituisce la sponda sinistra del fiume, lungo circa 448 metri, fino alla camera di carico della centralina; questa, adiacente alla centrale, è dotata di una griglia larga 10m, alta 2 metri e luce tra le barre pari a 30 mm; dalla camera di carico l'acqua, mediante passaggio in griglia, si immette nel locale

tecnico; tutte le apparecchiature elettromeccaniche presenti all'opera di presa, all'opera di adduzione e all'inizio del canale di carico sono controllate e gestite manualmente; le acque utilizzate dalla centrale vengono restituite al Fiume Arno a mezzo di un canale di scarico a cielo aperto, con larghezza media pari a circa 13 metri e lunghezza pari a 110 metri.

All'interno della centrale operano le due turbine di tipo Kaplan ad asse verticale, con portata pari a 12 mc/sec, salto idraulico utile pari a 7,00 metri, potenza sull'asse della turbina pari a circa 730 kW, rendimento al 60% della portata pari al 90,5% e velocità pari a 272 giri/min.

L'impianto idroelettrico opera con:

moduli massimi: 235, corrispondenti a 23.500 litri/sec;

moduli medi: 104, corrispondenti a 10.400 litri/sec,

potenza nominale di 714,4 kW;

per quanto riguarda la Direttiva Derivazioni (valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale, Deliberazione CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornamento dicembre 2018): il tratto di corso d'acqua interessato dalle derivazioni risulta ricompreso nel corpo idrico tipizzato (codice regionale IT09 CI_N002AR081F11) "FIUME ARNO ARETINO", a cui è attribuito uno stato ecologico "Sufficiente" e chimico "Non buono", cui corrisponde un valore ambientale V3 ai sensi della Direttiva.

La derivazione in loc. Giovi è di tipo non dissipativo, con restituzione integrale delle acque derivate a circa 685 m a valle della presa (tratto sotteso "S"); la derivazione prevede una portata massima di 10,780 mc/s al netto del rilascio del valore di DMV definito in ragione della $Q_{7,2}$ pari a 575 l/s.;

la derivazione in loc. La Lama è di tipo non dissipativo, con restituzione integrale delle acque derivate a circa 710 m a valle della presa (tratto sotteso "S"); la nuova derivazione prevede una portata massima di 24 mc/s (portata massima turbinabile) al netto del rilascio del valore di DMV definito in ragione della $Q_{7,2}$ pari a 570 l/s.

Per la valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo delle concessioni di derivazione, ai sensi del punto 4.2, lettera a, della Direttiva sopra citata, essendo il valore ecologico del corpo idrico inferiore a "buono", poiché l'intensità degli impatti per singolo prelievo e per cumulo prelievi risulta inferiore ad ALTA, al rinnovo si attribuisce direttamente RISCHIO BASSO;

relativamente al DE/DMV (deflusso ecologico e deflusso minimo vitale), per entrambi gli impianti il meccanismo per assicurare il rilascio del deflusso presso l'opera di presa non risulta mai stato realizzato; tuttavia nelle integrazioni presentate, al fine di adottare i più moderni criteri di mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, viene proposta l'introduzione di nuovi meccanismi di monitoraggio, controllo e automazione in corrispondenza dell'opera di presa, in grado di garantire il costante rispetto del DMV. In particolare è prevista l'installazione di sensori di livello idrico in corrispondenza della sezione del Fiume Arno ove risulta ubicata l'opera di presa dell'impianto, mediante i quali sarà possibile definire due livelli idrici di attenzione, in corrispondenza dei quali attivare la chiusura automatica della paratia di ingresso idrico nel canale di derivazione. Il livello idrico minimo sarà associato alle condizioni di Deflusso Minimo Vitale del Fiume Arno, in modo tale che per livelli idrici uguali o minori di esso, corrispondenti a portate fluviali uguali o inferiori a quella di DMV, l'impianto non opererà alcuna derivazione idrica, lasciando all'asta fluviale principale l'intero afflusso necessario per il mantenimento delle condizioni bio-ecologiche dello stesso. Il livello idrico massimo sarà associato a condizioni di piena alle quali si associano portate di trasporto solido fluviale tali da poter rendere critico il successivo percorso di derivazione e ingresso alla centrale di produzione;

rispetto al PGRA 2021-2027, le aree degli impianti in oggetto sono classificate a pericolosità da alluvione elevata "P3";

rispetto al PAI vigente, la centralina in loc. Giovi (Arezzo) ricade in parte in area a pericolosità da frana elevata PF3;

l'impianto, ricadente nella Scheda di ambito n. 15 – Piana di Arezzo e Valdichiana del PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico);

l'impianto in esame ricade in area vincolata paesaggisticamente; non sono, comunque, previste nuove opere di rilievo edilizio; sono previsti interventi a carattere tecnologico tesi ad assicurare il corretto rilascio del DMV-DE;

la Carta della rete Ecologica del PIT/PPR evidenzia che l'Arno, nel tratto di interesse fra le due centrali, e il Torrente Chiassa, suo affluente nel punto di restituzione delle acque turbinate dalla centralina in loc. Giovi, sono connotati quali corridoi ecologici fluviali e corridoi ripariali per via della vegetazione che cresce lungo le sponde; la vegetazione è costituita da specie tipiche quali pioppi e salici, presenti soprattutto in sponda destra dell'Arno;

secondo la Carta Ittica della provincia di Arezzo, l'ittiofauna nel tratto dell'Arno in questione è costituita da ciprinidi reofili, tra cui anche specie di interesse conservazionistico a livello comunitario, come il ghiozzo etrusco (*Padogobius nigricans*) e la rovella (*Rutilus rubilio*), rilevati nella stazione di Vado, poco a valle della centrale di Giovi, mentre a monte della centrale in loc. La Lama, nella stazione di rilevamento del cimitero di Capolona, oltre alle specie ittiche sopraindicate, è stato rilevato anche il cavedano etrusco (*Squalius lucumonis*), altra specie tutelata dalla Direttiva Habitat;

lungo i canali di derivazione si è insediata una fascia di vegetazione ripariale, a tratti ampia, che presso la centralina in loc. La Lama raggiunge circa 40 m di profondità; tale fascia di vegetazione costituisce un'importante infrastruttura ecologica che il PIT/PPR indica come elemento da preservare/riqualificare/rafforzare e che peraltro è funzionale, quale fascia tampone, anche al miglioramento qualitativo delle acque del fiume; per le stesse motivazioni si ritiene importante il mantenimento della vegetazione ripariale anche in destra dell'Arno, dove esistente, facendo salve necessità di sicurezza idraulica ed idrogeologica;

le turbine "Kaplan" utilizzate per la produzione di energia elettrica, operano all'interno di specifici locali chiusi e protetti rispetto ad eventuali fenomeni di sversamento accidentali di olii e fluidi tecnici, cosa che consente la protezione dello stato qualitativo della risorsa idrica;

il muro di contenimento del canale di adduzione in calcestruzzo svolge funzioni di argine fluviale ed ha un carattere protettivo sulla morfologia della sponda, tutelandola da fenomeni esondativi o erosivi; è presente una fascia di vegetazione fra tale muro e l'alveo dell'Arno, che ne maschera l'esistenza;

gli impatti dovuti al rumore ed all'emissione di campi elettromagnetici non sono significativi rispetto ai ricettori considerati; viene proposto di continuare i monitoraggi, ogni 2 anni, in modo da avere certezze oggettive circa il mantenimento dello stato di non significatività degli impatti;

il proponente provvederà ad implementare sistemi per il corretto rilascio di DMV-DE; provvederà altresì al mantenimento in alveo dei sedimenti trasportati dalle piene, al fine di conservare le condizioni di naturalità dei deflussi entro l'asta fluviale;

non si ritiene non opportuna la realizzazione di scale di risalita della fauna ittica in quanto potrebbero favorire la risalita anche di specie alloctone, presenti allo stato attuale nei tratti a valle di entrambe le briglie;

con la documentazione integrativa il proponente chiarisce alcuni aspetti relativi allo stato attuale degli impianti, in riferimento alle autorizzazioni in essere e descrive come intende procedere alla taratura dell'opera di presa e del dispositivo per il rilascio del deflusso minimo estivo e non estivo, nonché il sistema di monitoraggio e controllo delle portate derivate;

a supporto della definizione della taratura dell'opera di presa e del dispositivo per il rilascio del deflusso estivo e non estivo, implementerà la modellistica idraulica su un tratto di lunghezza significativa del F. Arno e del canale derivatore, mediante l'effettuazione di rilievi topografici. Sulla base di detti rilievi e della modellistica definirà: una scala di deflusso in una sezione a monte della traversa sul fiume Arno, al fine di individuare una relazione univoca fra portate e livelli in alveo; una scala di deflusso nella sezione del canale derivatore al fine di definire una relazione univoca fra portate e livelli nel canale per la misurazione delle portate derivate e della produzione dell'impianto idroelettrico,

il sistema di monitoraggio e controllo delle portate derivate prevede:

- installazione misuratore di livello in corrispondenza dell'opera di derivazione del canale per la lettura del livello idrometrico del Fiume Arno oltre che nel manufatto derivatore. Sulla scorta della scala di deflusso descritta in precedenza, i livelli misurati verranno correlati a valori di portata in alveo;
- elettrificazione del misuratore di livello e della paratoia automatizzata per la regolazione delle portate derivate;
- taratura del sistema di gestione della paratoia automatica al fine di garantire nel F. Arno il mantenimento del deflusso minimo durante tutto l'anno;

Considerato infine che:

l'esercizio degli impianti in esame è coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, in quanto contribuisce al mantenimento della produzione di energia da fonte rinnovabile;

gli impianti contribuiscono a mantenere la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); l'esercizio degli impianti è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di conservazione della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con le fonti rinnovabili determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sulla documentazione depositata e dai contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione, il proponente deve dare seguito a quanto indicato dal Genio Civile nei contributi istruttori in premessa;
[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti dalle attività degli impianti a recupero anziché a smaltimento;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

considerati gli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

in riferimento al Piano di monitoraggio, trasmettere i risultati all'Autorità di Bacino Distrettuale e ad ARPAT. Almeno 15 giorni prima dei campionamenti, avvisare il Dipartimento ARPAT di Arezzo, al fine di eseguire un eventuale campionamento in contraddittorio con il Dipartimento stesso;

per i campionamenti di fauna ittica con elettropesca, richiedere specifica autorizzazione al Settore regionale competente per le attività faunistico-venatorie; i dati di monitoraggio devono essere inviati al Settore regionale suddetto;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relative alle attività da svolgersi in alveo, in aree a pericolosità idraulica e da frana, in prossimità di linee elettriche; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

i rifiuti prodotti dalla manutenzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

Preso atto che, ai fini dei rinnovi delle concessioni di derivazione, dovrà essere acquisito il parere della Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto, è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione degli impianti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli esistenti impianti idroelettrici con derivazione di acque pubbliche dal fiume Arno, posti in località Giovi del Comune di Arezzo ed in località La Lama del Comune di Subbiano, gestiti da IGIER S.r.l. (sede legale in Parre – BG, via Campignano n. 6; partita IVA: 01326180518), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente IGIER S.r.l. e di trasmettere al medesimo, per le motivazioni riportate in premessa al presente atto, il modulo di istanza di autorizzazione per prelievi di fauna ittica;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9586 - Data adozione: 12/05/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla modifica gestionale a carattere sostanziale della cartiera sita in località Botticino, nel Comune di Villa Basilica (LU). Proponente: Cartiera della Basilica S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010935

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il "Piano regionale per la qualità dell'aria" (PRQA) approvato con D.C.R. n. 72 del 18/07/2018;

Visto che:

la proponente Cartiera della Basilica S.r.l. (sede legale: via dei Salicchi, n. 126, Comune di Lucca; Partita IVA - Codice Fiscale: 01598380465), con istanza pervenuta in data 30/12/2022 con note prot. nn. 0513208 e 0513149, ha richiesto a Regione Toscana - Settore VIA-VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla modifica gestionale a carattere sostanziale della cartiera sita in loc. Botticino, posta in via delle Cartiere 153, Comune di Villa Basilica (LU). All'istanza è stata allegata la documentazione prevista;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972);

il proponente, in data 12/09/2022, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 26168 del 12/01/2023;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 11/01/2023, è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/01/2023;

l'installazione in esame è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), adottata dal Comune di Villa Basilica (LU), con atto unico SUAP n. 1/2020 del 22/10/2020, sulla base del decreto regionale n. 16523 del 18/10/2020;

l'installazione di cartiera, allo stato attuale, è stata oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusosi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (decreto n. 3025 del 03/03/2020);

l'installazione in esame rientra tra quelle di cui al punto 5. lettera b) "*impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno*" dell'Allegato IV della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

il progetto in esame prevede una modifica sostanziale, a carattere gestionale, di cui al punto 8 lettera t) del suddetto Allegato IV ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA, con nota n. 0016803 del 11/01/2023, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. 0098207 del 24/02/2023);
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. 0141722 del 20/03/2023);
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0031259 del 18/01/2023);

il proponente, in data 10/03/2023 (prot. 0127810), ha provveduto a depositare l'aggiornamento del documento denominato "*Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute degli NOx e CO*", a seguito di una imprecisione presente nella versione allegata all'istanza di avvio del procedimento; detto documento di aggiornamento è stato pubblicato sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'istanza, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 30/12/2022 e dall'aggiornamento del 10/03/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione acquisita agli atti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'installazione, gestita dalla Società Cartiera Della Basilica S.r.l., è ubicata in località Botticino, Comune di Villa Basilica (LU), in zona collinare, lungo la S.P. delle Cartiere, al n. 153, ed è costeggiata sul lato est dal Torrente Pescaia;

il progetto di modifica in esame ha carattere gestionale e quindi le strutture edilizie presenti allo stato attuale nel sito produttivo non vengono modificate; si prevede l'incremento del valore limite emissivo di NOx (ossidi di azoto) e di CO (monossido di carbonio) dell'emissione E2 (aspirazione cappe d'essiccazione seccheria) da 50 mg/Nm³ a 70 mg/Nm³;

l'attività principale dello stabilimento è la produzione di carta *tissue* in bobina, a partire da pura cellulosa e rifili;

il ciclo produttivo può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- ingresso materia prima: la materia prima (presse di cellulosa vergine e in minima parte presse di refili di carta) viene scaricata e stoccata nel piazzale a nord dello stabilimento (il più vicino alla zona *pulper*), che ha superficie asfaltata. Per proteggere le balle dagli agenti atmosferici la ditta copre le materie prime con dei teli ed effettua una pulizia giornaliera della zona. La movimentazione della cellulosa avviene mediante l'utilizzo di carrelli elevatori;
- preparazione impasto e raffinazione: dal piazzale la materia prima viene condotta nel *pulper* dove viene tritata e mescolata, ottenendo un impasto di carta. L'impasto di carta prodotto viene trasferito all'interno di una tina di stoccaggio in acciaio inox, da qui condotto ad un macchinario denominato "depuratore a pasta densa". L'impasto in uscita dal depuratore a pasta densa va ad alimentare il raffinatore ed il depastigliatore di preparazione. L'impasto di carta deve essere poi sottoposto ad una ulteriore lavorazione meccanica, la raffinazione di preparazione, prima di essere inviato alla tina di macchina continua per la successiva fase di seconda raffinazione;
- formazione ed essiccazione del foglio: dopo la raffinazione della carta, l'impasto viene trasportato alla *fan pump* (tramite una valvola di grammatura) che effettua una miscelazione della pasta di carta con acqua di processo. Dalla *fan pump* l'impasto e l'acqua sono condotti alla cassa d'afflusso, mentre lo scarto della filtrazione viene inviato al vibrovaglio per il recupero di acqua e fibre. Con il nuovo sistema "Crescent Former" la carta viene ulteriormente drenata tramite aspirazione delle cassette aspiranti e tramite pressione

della pressa a fori ciechi contro il monolucido. L'acqua restante viene asportata tramite l'azione del calore, nella zona di seccheria, per mezzo del cilindro monolucido e le cappe di essiccazione. Per aumentare la forza di asciugatura del foglio di carta si ricorre a cappe posizionate sopra il cilindro monolucido che eseguono un soffiaggio di aria calda direttamente sul foglio di carta (il calore necessario per riscaldare l'aria viene prodotto da un bruciatore opportunamente posizionato) aumentando così l'evaporazione della carta e nello stesso tempo evitando che l'umidità si espanda nella sala macchina. Il distacco della carta dal cilindro monolucido avviene grazie alla lama crespatrice che, oltre a provvedere al distacco, crea la crespatura sulla carta. Prima di passare all'arrotolatore (*pope*), la carta subisce un controllo di grammatura attraverso un sistema a sorgente radioattiva che serve a verificarne il peso e la percentuale di umidità presente;

- arrotolamento: il foglio di carta viene arrotolato su un rullo metallico per poi passare alla ribobinatrice che permette il riavvolgimento della bobina di carta;

- preparazione del prodotto finito;

- stoccaggio prodotto finito: la bobina di carta una volta etichettata ed imballata, viene prelevata mediante carrello elevatore e stoccata nel magazzino del prodotto finito nell'attesa di essere inviata ai clienti finali;

l'incremento del valore limite emissivo di NOx e CO dell'aspirazione cappe d'essiccazione seccheria (emissione E2), che il proponente intende porre in essere presso il sito produttivo, è proposto in seguito alle analisi di autocontrollo effettuate durante la marcia controllata sull'emissione di interesse E2, che hanno evidenziato valori di concentrazione di NOx e CO in emissione estremamente prossimi al limite attualmente autorizzato (50 mg/Nm³);

la stessa società costruttrice del sistema di cappe d'essiccazione e caldaia di recupero calore ha dichiarato che i limiti di 50 mg/Nm³ per CO e NOx non possono essere garantiti per tutte le posizioni di lavoro del bruciatore. Il costruttore ha altresì indicato, in un *range* di lavoro del bruciatore compreso fra il 60% ed il 100%, valori limite pari a 70 mg/Nm³ per CO e NOx;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

sulla base del PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) della Regione Toscana, l'area ove sorge lo stabilimento è compresa nell'Ambito 4 "Lucchesia";

lo stabilimento:

- si trova al confine dell'area di notevole interesse pubblico, codice 190-1985, "*Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica e San Giuliano Terme*";

- è interessato dalla presenza di beni paesaggistici: in particolare, essendo lungo il torrente Pescia di Collodi, ricade nella fascia di 150 m dal corso del fiume, quindi ricade nel vincolo ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*"; tuttavia l'intervento previsto è una modifica gestionale che avverrà all'interno dello stabilimento esistente senza interessare aree o comportare trasformazioni all'esterno;

- si trova in un'area non interessata dalla presenza di beni di interesse archeologico o architettonico;

in base alle tavole del PTC (Piano territoriale di coordinamento) di Lucca, approvato con delibera di C.P. n. 189 del 13/01/2000, emerge che l'area dello stabilimento è classificata come *area produttiva consolidata*;

con riferimento al Piano Strutturale (PS) del Comune di Villa Basilica approvato con D.C.C. n. 3 del 28/02/2007, dalla tavola n. 1 *Caratteristiche dell'insediamento* dell'Allegato D.1 del Quadro Conoscitivo del PS, lo stabilimento della Cartiera della Basilica è classificato come "edificio industriale recente attivo". Ricade all'interno del Sistema territoriale vallivo del torrente Pescia di Collodi e del Sub-Sistema territoriale di fondovalle; in riferimento al Sistema funzionale delle aree produttive, l'intera area dello stabilimento è classificata come *insediamento consolidato non suscettibile di essere delocalizzato*. Come indicato dalla Carta "Uso del suolo extraurbano", l'area dello stabilimento è un'area urbanizzata, in una zona contornata da terreni agricoli e boschi a prevalenza di robinia;

con riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Villa Basilica approvato con D.C.C. n. 25 del 26/11/2013, l'intera area rientra nell'UTOE n°1: Botticino – Biecina ed in particolare l'area di interesse della Cartiera della Basilica costituisce area produttiva artigianale e/o industriale ed è inoltre riconosciuta come insediamento consolidato;

in base al Piano Comunale di Classificazione Acustica, l'area dello stabilimento è inserita in Classe V – “Aree prevalentemente industriali” . Le aree circostanti sono invece inserite in Classe IV – “Aree ad intensa attività umana”;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 (PGRA), l'intervento ricade in area a pericolosità di alluvione bassa P1, disciplinato dall'art. 11 delle relative norme;

l'impianto non interessa aree naturali protette o siti appartenenti alla Rete Natura 2000, pSIC e sir;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti all'esercizio dell'installazione e ne esamina le ricadute socio-economiche;

per quanto riguarda la *qualità dell'aria* il proponente riporta una tabella di raffronto tra i flussi di massa, al fine di mettere in evidenza le differenze tra lo stato attuale e lo stato modificato, per i parametri di CO e NOx: che la variazione attesa si attesta intorno al 40%.

Attraverso l'elaborato “Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute degli NOx e CO” viene presentata una stima degli impatti in atmosfera associati alle due sorgenti emissive convogliate presenti nello stabilimento di Botticino, caratterizzate dalla presenza di ossidi di azoto totali ($\text{NO}_x \approx \text{NO} + \text{NO}_2$) e monossido di carbonio (CO). Vengono effettuate le stime a partire dal quadro emissivo attualmente autorizzato e da quello modificato incrementando i limiti emissivi di NOx e CO; la stima delle concentrazioni in aria ambiente dovute a tale scenario è stata effettuata mediante il sistema di modelli costituito dal pre-processor meteorologico CALMET e dal modello lagrangiano, non stazionario a puff, multistrato e multi-inquinante CALPUFF, nonché dal post-processor CALPOST.

Il dominio di calcolo per le stime è un rettangolo di dimensioni 2 x 2,2 km centrato sullo stabilimento, in cui è stata collocata una griglia di recettori (*gridded*) con passo pari a 50 m. Le caratteristiche meteorologiche nel dominio di calcolo sono state ricostruite a partire dai dati per l'anno 2016 restituiti dalla stazione di Sorana (TOS11000091, gestita dal Settore Idrologico della Regione Toscana), considerata dal proponente come rappresentativa della meteorologia locale, integrati con i dati restituiti dalle stazioni SYNOP ICAO presenti nell'area. Le stime sono state effettuate su 17 recettori reali e sui recettori *gridded* (collocati in un reticolo di dimensioni pari al dominio di calcolo). È stato tenuto conto dell'effetto della turbolenza aerodinamica indotta dagli edifici dell'impianto (*building downwash*), elaborando i dati con l'ausilio del codice di calcolo Building Profile Input Program (BPIP) di US-EPA.

Per effettuare la stima delle concentrazioni di NO₂ in aria ambiente dovute alle sorgenti emissive di interesse, è stato applicato il metodo ARM2 - adottato da US-EPA - alle concentrazioni di NOx in aria ambiente, stimate con il codice di calcolo CALPUFF. I valori calcolati sui recettori “puntuali”, da confrontarsi con gli indicatori previsti dal D.Lgs. 155/2010, Allegato XI, vengono restituiti in forma tabellare.

Dall'analisi dei risultati il proponente conclude che i valori di concentrazione in atmosfera stimati per NO₂ e CO risultano inferiori con ampio margine di sicurezza ai limiti di legge in entrambi gli scenari;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge, tra l'altro, quanto segue:

ARPAT, nel proprio contributo del 24/02/2023 (prot. n. 0098207) prende in esame gli aspetti concernenti la componente atmosfera con riferimento allo Studio meteo diffusionale presentato dal proponente concludendo che: “ [...] si ritengono le concentrazioni di tutti gli inquinanti presi in esame sostanzialmente trascurabili. I valori calcolati sui recettori in entrambi gli scenari considerati risultano contenuti (al di sotto di 1 mg/m³ per quanto riguarda le medie orarie massime di CO e non superiori a 160 µg/m³ per quanto riguarda il 99,8° percentile annuo delle medie orarie di NO₂). Si ritiene pertanto, a condizione che i dati relativi alle caratteristiche degli elementi strutturali utilizzati per le stime con BPIP siano corretti, di poter condividere le conclusioni del proponente in merito alla modesta rilevanza dell'impatto sulla componente “atmosfera” a seguito della realizzazione del progetto in esame.[...]” ; esprime posizione favorevole di non assoggettabilità a VIA;

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel proprio contributo del 20/03/2023 (prot. n. 0141722), ritiene che l'incremento del valore limite emissivo di NOx e di CO dell'emissione E2 "[...] non modifica sostanzialmente gli impatti dell'impianto in oggetto";

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Settori regionali interessati:

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel proprio contributo del 18/01/2023 (prot. n. 0031259), comunica che "[...] La procedura riguarda una modifica già istruita in ambito AIA e con esito favorevole per quanto di competenza come da comunicazione prot. reg. 64930 del 17.2.2022 di cui si allega copia. Successivamente il procedimento è stato sospeso con prot. Reg. 363507 23.9.2022, che parimenti si allega, al fine di attendere l'istruttoria della Verifica di Assoggettabilità alla VIA.[...]" non rilevando criticità per quanto di competenza;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

il presente procedimento ha per oggetto una attività produttiva esistente; le modifiche previste non sono connesse a interventi strutturali su edifici o su parti di impianto, ma riguardano soltanto l'incremento del limite di concentrazione per i parametri CO e NOx dell'emissione E2;

con riferimento alla *componente atmosfera*, si ritiene che la documentazione presentata sia sufficientemente esaustiva e le procedure per effettuare le stime delle concentrazioni in atmosfera risultano correttamente impostate ed eseguite. Per quanto riguarda il quadro meteorologico, la stazione meteo di Sorana può essere considerata sufficientemente rappresentativa dell'area di interesse. Non si riscontrano evidenze di errori o imprecisioni nell'esecuzione delle stime. Dall'esame del file di *output* del codice BPIP si desume che gli edifici che maggiormente influenzano il fenomeno del *building downwash* sono costituiti dalle strutture edilizie della cartiera alte 10 m, e da una costruzione alta 15 m con quota della base pari a 288 m s.l.m. posta a ridosso delle citate strutture (la quota delle cui basi risulta invece essere circa 297 m s.l.m.).

Con riferimento all'altezza dei camini, seppure con delle imprecisioni, si evidenzia il rispetto dei "requisiti minimi" per le quote di sbocco dei camini fissati nell'Allegato 2 al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Si ritiene che le concentrazioni di tutti gli inquinanti presi in esame possano essere sostanzialmente trascurabili. I valori calcolati sui recettori risultano estremamente contenuti (al di sotto di 1 mg/m³ per quanto riguarda le medie orarie massime di CO e non superiori a 160 µg/m³ per quanto riguarda il 99,8° percentile annuo delle medie orarie di NO₂);

non sono previste modifiche impiantistiche rispetto all'assetto valutato nel procedimento di verifica del 2020 ed autorizzato, pertanto la modifica relativa all'incremento dei limiti dei parametri dell'emissione E2 non va ad incidere su altre componenti ambientali;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione della installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni.

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica gestionale a carattere sostanziale della cartiera sita in loc. Botticino, via delle Cartiere 153, Comune di Villa Basilica (LU), gestita da Cartiera della Basilica S.r.l. (sede legale: via dei Salicchi n. 126, Comune di Lucca; Partita IVA e Codice Fiscale: 01598380465), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Cartiera della Basilica S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9634 - Data adozione: 12/05/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla richiesta di deroga per i parametri mMetalli, con riferimento ai rifiuti codici EER già autorizzati al conferimento, per la discarica sita in Gello, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: Ecofor Service S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010918

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Premesso che la discarica della Ecofor Service SpA:

- è una discarica per rifiuti non pericolosi costituita da corpi di discarica, realizzati mediante ampliamenti successivi;

- con D.G.R. n. 576 del 24/05/2021 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il lotto attualmente in esercizio, lotto 4;

- la discarica risulta classificata quale sottocategoria art. 7-sexies del D.lgs. 36/2003, comma 1, lettera c), ovvero "*Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*", con criteri di ammissibilità specifici e possibilità di deroga per alcuni rifiuti, con riferimento ai parametri DOC, TDS e, solo per due codici CER, anche per metalli, cloruri, fluoruri e solfuri;

- l'autorizzazione come sottocategoria del nuovo Lotto 4, attualmente in esercizio, è stata concessa in relazione agli esiti della Analisi Assoluta di Rischio Sito Specifica, valutata all'interno del procedimento di cui alla D.G.R. n. 576 del 24/05/2021.

il proponente Ecofor Service S.p.A.(sede legale: Via dell'Industria, snc - Zona Ind. Gello 56025 Pontedera (PI); Partita IVA: 00163020506), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 14/02/2023 (prot. nn. 77056 – 76869), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di modifica dei valori limite di ammissibilità, per i rifiuti da conferire nel Lotto 4 di ampliamento, in deroga ai valori limite (VL) riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003, per quanto riguarda i metalli, con riferimento alla discarica sita in Loc. Gello, nel Comune di Pontedera (PI), depositando, presso la Regione Toscana, la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.26505 del 17/02/2023;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

la discarica in esame rientra nel campo di applicazione della autorizzazione integrata ambientale (AIA); la Regione Toscana con D.G.R. n. 576 del 24/05/2021 ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il lotto attualmente in esercizio, lotto 4;

ai fini VIA, il progetto di modifica rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

l'impianto è posto nel Comune di Pontedera (PI) e potrebbe avere impatti indiretti sul territorio dei limitrofi Comuni di Cascina e Casciana Terme - Lari.

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in data 14/02/2023, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in data 17/02/2023 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio agli stessi; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 17/02/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0118013 Data 06/03/2023);
- Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0088446 Data 20/02/2023);
- ARPAT (prot. 0186153 Data 18/04/2023);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. 0121367 Data 07/03/2023);

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza presentata dal Proponente il 14/02/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

La documentazione è composta da una relazione tecnica in cui analizza gli impatti sulle principali componenti ambientali ed una analisi di rischio. In particolare le deroghe riguardano i seguenti parametri: arsenico, bario, cadmio, cromo totale, rame, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, antimonio, selenio e zinco, per un valore pari a 3 volte il limite. La deroga ai metalli è richiesta per tutti i rifiuti individuati nell'Appendice 1B della D.G.R. n. 576 del 24/05/2021, ovvero per quei rifiuti per i quali è stata già autorizzata l'ammissibilità con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica.

la modifica richiesta non determina variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento del lotto 4 della discarica né un suo potenziamento, in quanto non sono previsti incrementi quantitativi dei rifiuti in ingresso. Non si prevedono ampliamenti, cambiamenti di localizzazione o di tecnologia.

la discarica per rifiuti speciali non pericolosi è inserita all'interno del Comparto Ecofor Service S.p.A., posto in Loc. Gello, in prossimità del limite Ovest del comune di Pontedera, in un'area limitrofa ai comuni di Cascina e Lari.

All'interno del comparto Ecofor Service sono presenti più corpi di discarica, realizzati mediante ampliamenti successivi:

- 1) COM.PO, corpo di discarica di più vecchio abbancamento presente nell'area è costituito dalla cosiddetta Discarica del Comune di Pontedera utilizzata fino a circa il 1986;
- 2) PIAGGIO, discarica di proprietà della società Piaggio in aderenza al lato nord della discarica COM.PO;
- 3) LOTTO 1, congiungimento di tre delle discariche all'epoca presenti (DISMESSA, RSU ed RSI), a formare un'unica colmata di maggiore superficie e volumetria.

Allo stato attuale le volumetrie sono esaurite e dotate di un capping definitivo.

4) LOTTO 2, superficie complessiva di circa 9 ettari. Le volumetrie autorizzate hanno consentito un periodo di smaltimento fino alla prima metà dell'anno 2014. Allo stato attuale sono in corso i lavori di realizzazione della copertura definitiva in corso di completamento;

5) LOTTO 3, ampliamento della discarica che si sviluppa in parte in addosso al versante Est della discarica lotto 1, configurandosi come espansione laterale di quest'ultimo. E' entrato in esercizio nel 2014 e le volumetrie autorizzate hanno consentito lo smaltimento fino al termine dell'anno 2022;

6) LOTTO 4, autorizzata la realizzazione e l'esercizio nel 2021, con il D.G.R.T. n. 576, ampliamento, assieme con la gestione dell'installazione nel suo complesso. Il Lotto 4 di ampliamento interessa complessivamente un'area pari a circa 15 ettari, con un volume lordo di invaso di a circa 1 050 000 m³. La

volumetria netta è pari a circa 900 000 m³. La durata prevista pari a 5,3 anni per il completamento delle volumetrie disponibili. La coltivazione è stata avviata nel secondo semestre dell'anno 2022.

Impermeabilizzazione del fondo

La formazione argillo-limosa di base presente nell'area è stata ampiamente studiata negli anni con apposite indagini in sito, in relazione ai diversi lotti di ampliamento realizzati.

Tutta l'area destinata all'ampliamento del LOTTO 4 è stata circondata mediante la costruzione di argini di contenimento perimetrale, realizzati in argilla compattata, ed impostati su terreno in posto e talvolta su rifiuti, assieme ad un paramento arginale di coronamento perimetrale.

Con l'autorizzazione vigente D.G.R.T. n. 576 del 24/05/2021 è stata autorizzata la realizzazione del LOTTO 4 di discarica, classificandolo, a seguito della redazione della Analisi di Rischio sito specifica, quale sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, con criteri di ammissibilità specifici in deroga, ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lettera c del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

La proposta di modifica oggetto del presente procedimento richiede valori limite di ammissibilità in deroga ai valori limite riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. per quanto riguarda i seguenti parametri: arsenico, bario, cadmio, cromo totale, rame, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, antimonio, selenio e zinco, per un valore pari a 3 volte il limite. La deroga ai metalli è richiesta per tutti i rifiuti individuati nell'Appendice 1B della D.G.R.T. n. 576 del 24/05/2021 e s.m.i., ovvero per quei rifiuti per i quali è stata già autorizzata l'ammissibilità con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica.

| Codice EER | Descrizione | DOC [mg/l] | TDS [mg/l] | Metalli [mg/l] | Cloruri [mg/l] | Fluoruri [mg/l] | Solfati [mg/l] |
|------------|---|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 02 07 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 03 03 05 | fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 04 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 07 07 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------|--------|------|----|------|
| 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 08 03 15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 01 21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 12 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 10 13 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 12 01 15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 17 05 06 | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | 2400 | 18000 | Triplo | 4500 | 45 | 6000 |
| 19 02 03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 05 03 | compost fuori specifica | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 08 01 | vaglio | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 08 02 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 09 03 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 10 04 | fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 | 2400 | 18000 | Triplo | 4500 | 45 | 6000 |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |
| 19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | 2300 | 12000 | Triplo | | | |

Elenco EER autorizzati con deroghe per l'ammissibilità allo smaltimento, assieme con le nuove deroghe richieste ai VL di cui alla tab. 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.

Ai fini dell'ottenimento della deroga il Proponente ha effettuato un'analisi che esclude il rischio di contaminazione delle matrici ambientale a seguito della messa a dimora di rifiuti con concentrazioni nell'eluato maggiori di quanto stabilito dai criteri di ammissibilità per la specifica categoria di discarica. L'AdR è stata sviluppata in conformità a quanto richiesto dall'Allegato 7 del D.lgs. 36/2003, in particolare rispetto a quanto previsto al Punto 7.2, dove si specifica che l'analisi di rischio deve considerare l'idoneità del sito, l'interferenza della variazione nelle caratteristiche dei rifiuti conferiti sulla produzione di biogas e percolato, la verifica dell'idoneità dei presidi ambientali e delle modalità gestionali della discarica. Secondo quanto sopra indicato, l'analisi ha preso in considerazione i soli impatti della componente percolato, in quanto la deroga richiesta, ovvero la variazione del contenuto di metalli nell'eluato dei rifiuti di previsto conferimento nel Lotto 4, non comporta alcuna variazione della produzione di biogas.

le modifiche in progetto, oggetto del presente provvedimento, riguardano esclusivamente la richiesta di deroghe ai criteri di ammissibilità di rifiuti già autorizzati al conferimento in discarica senza alcuna variazione degli aspetti quantitativi, gestionali ed operativi;

il D.Lgs. 36/2003, come aggiornato dal D.Lgs.121/2020, prevede la possibilità di derogare i limiti di accettabilità dei rifiuti che si basa su una valutazione del rischio ambientale, con particolare riguardo alle emissioni della discarica (biogas e percolato), tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti. La deroga può essere rilasciata se si “... *dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi [...]*”. Detta valutazione dei rischi è stata eseguita dal proponente attraverso apposite Analisi di Rischio sito specifiche secondo i criteri contenuti nel D.Lgs. 36/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 121/2020 sia sulle emissioni di percolato che di biogas.

La valutazione del rischio consiste in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento in discarica, consentano di stabilire:

- l'idoneità del sito;
- i possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di biogas e percolato;
- l'idoneità dei presidi ambientali della discarica;
- l'idoneità delle modalità gestionali della discarica.

La caratterizzazione delle principali emissioni della discarica (biogas e percolato) deve basarsi su dati ricavati dalle misure eseguite nell'ambito del Piano di monitoraggio e controllo o, nel caso di nuove discariche, sui dati di letteratura;

è stata eseguita apposita Analisi di Rischio, relativa alla potenziale contaminazione in falda è stata effettuata in via del tutto cautelativa in quanto, come ricordato più volte, la falda principale risulta costituita da un acquifero confinato separato dal fondo della discarica da più di 20 metri di terreni saturi e praticamente impermeabili, che pertanto all'esclusione del percorso di contaminazione in falda da parte del percolato.

La risorsa idrica sotterranea è sia bersaglio che vettore di trasporto di una eventuale contaminazione da percolato, per escludere il rischio sanitario ambientale, è necessario verificare che in falda sia garantito il rispetto delle CSC (Concentrazione Soglia Contaminazione - Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs.152/2006) o il rispetto di limiti sito specifici.

Il contesto idrogeologico locale risulta costituito da una formazione acquifera formata da un livello pressoché continuo di ghiaie di spessore variabile fra 5 e 10 m, nota come Conglomerati dell'Arno e del Serchio da Bientina, posta ad una profondità di circa 30 metri da p.c.. La formazione acquifera è sormontata da un livello continuo di sedimenti, a litologia prevalentemente argilloso limosa di ambiente deposizionale fluvio palustre, che giunge fino a p.c. e che costituisce il tetto impermeabile dell'acquifero confinato.

Dai risultati dell'analisi di rischio risulta che:

- il tempo di attraversamento risulta essere 85 anni, conforme pertanto al punto 2.4.2 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/2003 che per discariche di rifiuti speciali non pericolosi indica un valore non inferiore ai 25 anni;
- conformità di tutti i valori massimi per i quali si richiede la deroga rispetto alle concentrazioni accettabili calcolate mediante procedura di analisi di rischio;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, l'area oggetto di intervento ricade all'interno della Scheda d'Ambito n.8, Piana Livorno-Pisa-Pontedera;

il sito è esterno alle aree tutelate ai sensi degli art.136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

l'area dove è situato l'impianto non ricade all'interno di aree protette naturali nazionali o regionali, SIR, ZPS, ZSC, Siti natura 2000, o zone umide;

secondo il Piano Territoriale di Coordinamento PTC della Provincia di Pisa, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. n.100 del 27/07/2006 Aggiornato con ultima variante ex D.C.P. n.44 del 19/12/2017, Il PTCP non intravede alcun elemento condizionante per quanto concerne il vincolo idrogeologico.

Riguardo la vulnerabilità idrogeologica l'area di progetto ricade in classe:

- bassa (classe 2), per quanto riguarda l'area che si estende nel comune di Casciana Terme Lari;
- media (sottoclasse 3a), per quanto riguarda gran parte dell'area che si estende nel comune di Pontedera;
- elevata (sottoclasse 4b), per quanto riguarda l'area che si estende nel comune di Cascina;

la proposta di piano strutturale intercomunale dell'Unione Valdera approvata con Delibera di Giunta n.63 del 20/05/2019, risulta che Il Comparto Ecofor Service S.p.A. ricade, all'interno dell'elaborato che individua l'uso del suolo, nella categoria 132-discardiche e depositi di cave, rappresentata in grigio chiaro, mentre la zona di stoccaggio intermedio delle terre ricade nella categoria 210-seminativi semplici.

L'area del Comparto Ecofor rientra all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

L'area della discarica Ecofor viene riportata, all'interno dell'elaborato ST03 – Rete ecologica, come area ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera.

L'area del Comparto Ecofor Service ricade all'interno dell'UTOE del Territorio Urbanizzato di Pontedera e nell'UTOE della Piana alluvionabile di Casciana Terme Lari

secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera si ha:

Il RU rileva la presenza di elettrodotti per i quali si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Riguardo la carta Uso e copertura del suolo del RU l'area del sito rientra in due tipologie di UCS: "discarica" per la quasi totalità del lotto ed "area di cantiere/dismessa" per una porzione esigua.

Ai sensi del RU, il sito di progetto appartiene alla UTOE 1B12 a prevalente carattere ecologico di Gello, in Zona F Parti del territorio destinate ad usi di interesse generale, Sottozona F5 Parti del territorio destinate a discarica – smaltimento RSU e rifiuti speciali.

Gli strumenti urbanistici del Comune di Casciana Terme Lari prevedono:

Ai sensi del PS l'area di deposito terre intermedio annessa al nuovo lotto di discarica, posta nella parte nord del territorio ex Comune di Lari, ricade nell'U.T.O.E.1 – Sistema Territoriale della Pianura, Sub-Sistema agricolo a maglia larga della piana del fiume Zannone.

Il sito interseca due fasce di corridoio ecologico.

In quanto all'uso del suolo, la destinazione del sito in oggetto ricade in area a seminativi irrigui e non irrigui (PS).

Ai sensi del PS, l'area di deposito terre intermedio ricade in zona con falda freatica superficiale (tra -4 m e p.c.), non intersecando alcun pozzo ad uso idropotabile ricade in classe di pericolosità geologica media - G.2.

Il quadro geologico ed idrogeologico ricostruito per la successione sedimentaria superficiale porta quindi ad escludere la presenza di orizzonti o livelli permeabili estesi ed inoltre rende improbabile l'esistenza di una vera e propria circolazione idrica sotterranea senza soluzione di continuità.

Per quanto concerne la pericolosità idraulica ricade in classe:

- "I.2" di pericolosità idraulica media per la maggior parte della superficie;
- "I.3" di pericolosità idraulica elevata per una piccola parte;
- "I.4" di pericolosità idraulica molto elevata in adiacenza al canale Fossa Nuova.

Ricade, inoltre, in classe di vulnerabilità idrogeologica media 3 - sottoclasse 3° (PS).

Nella Tav. PG02 di PS la zona "Insediamento minore per il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo e stoccaggio materiali a servizio della discarica di Gello (IP4)", è disciplinata da specifiche disposizione all'interno dell'art. 16.1 delle NTA di PS, mediante l'introduzione di un nuovo comma 16.1.b..

Il R.U. ha previsto per l'area di deposito terre una nuova classe "Depositi all'aperto – F3" ai sensi dell'art. 19.1.5 della NTA.

Gli strumenti urbanistici del Comune di Cascina prevedono:

Il sito di progetto ricade nel Sistema Territoriale della Pianura Bonificata, Subsystema Funzionale Produttivo, U.T.O.E. relativa ad azioni sovracomunali 44 "Zona deposito e trattamento materiali speciali". Come disciplina l'Art.5.2.4 delle NTA del PS rientra nella zona di Latignano-Scolmatore dove si dovrà garantire che nessuna forma di inquinamento sia prodotta nel suolo o immessa nelle acque (PS)

L'area di intervento nella "Carta geologica" rientra nella zona di struttura antropica che impedisce l'osservazione degli elementi geologici o che ha profondamente modificato le caratteristiche del terreno (PS). Il sito di progetto rientra in zona a vulnerabilità idrogeologica bassa e a pericolosità geologica bassa (PS)

Ai sensi del RU, il sito ricade in zona a pericolosità idraulica "PI.2".

La "Tavola delle tutele ambientali" del RU individua l'area di intervento nel Sistema territoriale della pianura bonificata, precisamente all'interno del limite urbano e area agricola di frangia all'interno delle quali sono limitate ed inibite le trasformazioni e le utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale.

La Variante al P.S. prevede l'adeguamento e la specificazione delle disposizioni dell'art. 7.3.7 al fine di rendere le aree di intervento pienamente coerenti al progetto.

Analogamente la variante al R.U. prevede l'adeguamento e la specificazione delle disposizioni dell'art. 37 al fine di renderle pienamente coerenti al progetto.

Secondo il Piano di classificazione acustica L'opera oggetto del presente studio si trova in Classe VI - Aree esclusivamente industriali con limiti di immissione di 70 dB(A) sia in Periodo Diurno che in Periodo Notturno.

L'intero territorio oggetto di intervento ricade in zona sismica 3.

le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da frana;

l'intervento ricade in aree classificate, ai sensi delle mappe del PGRA, come P1 (pericolosità da alluvione bassa) e, per una parte limitata, come P2 (pericolosità da alluvione media).

con riferimento al PRQA (piano regionale della qualità dell'aria) approvato con Delibera Consiglio Regionale del 18 Luglio 2018, n. 72/2018, l'area di progetto rientra nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" per la qualità dell'aria da cui emerge come il tessuto produttivo presente nella zona in esame non presenti emissioni di PM10 primario significative;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica (PRB) dei siti inquinati è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 18/11/2014. Con Delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 26 luglio 2017 è stata approvata la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti" atto che modifica e integra il Piano vigente.

Le deroghe ai limiti di ammissibilità richieste risultano coerenti con gli obiettivi definiti dal Piano e riguardano un polo impiantistico già sottoposto a positiva valutazione di impatto ambientale per cui non vi sarà alcun mutamento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, della configurazione impiantistica e delle dinamiche gestionali;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 06/03/2023 (prot. 118013) fa presente che segnala, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente. "... *rileva che: Con riferimento al PGRA, l'area in oggetto è classificata prevalentemente a pericolosità da alluvione bassa P1, nella quale ai sensi dell'articolo 11 delle norme di piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).*

Con riferimento al PAI, l'area di intervento non ricade tra le aree a pericolosità da frana, quindi non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale SCOLMATORE DELL'ARNO, classificato in stato ecologico CATTIVO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- interessa il corpo idrico sotterraneo DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA LAVALANO, MORTAILOLO, classificato in stato chimico BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e quantitativo BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 20/02/2023 (prot. 88446) fa presente che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a specifiche competenze;

ARPAT, nel contributo del 18/04/2023 (prot. 186153) prende atto della documentazione presentata dal proponente e conclude come segue:

“[...] La deroga richiesta riguarda esclusivamente i parametri metalli e ha preso in considerazione i soli impatti della componente percolato, in quanto la deroga non comporta variazioni in termini qualitativi della produzione attesa di biogas e conseguentemente del suo impatto, sia ambientale che sanitario. Tali impatti, ovvero quelli derivanti dalla sorgente biogas, sono già stati valutati per la deroga ai parametri DOC e TDS, autorizzata con la DGRT n.576 del 24/05/2021 e s.m.i. All'esito di tale procedimento autorizzativo è stata prevista la verifica annuale del rischio associato alle emissioni diffuse dalla copertura, secondo quanto prescritto al Punto 8.2.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo. Il documento ADR Rev00 del 30/09/2020, facente parte della documentazione autorizzata con la già citata DGRT n. 576, mantiene validi i suoi risultati per quanto riguarda la componente aria, in quanto risultano invariati i volumi emissivi in gioco. Con l'aggiornamento 2021 della ADR, redatto secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e trasmesso in allegato alla relazione annuale, sono stati preliminarmente confermati i dati assunti a progetto e l'assenza di rischio per quanto riguarda gli impatti in aria.

Nelle premesse del cap.5 Metodologia di lavoro e ribadito più volte nel testo della relazione (cap.8.1 pag.23, cap.8.5 pag.32, conclusioni) si afferma "...che il percorso di contaminazione in falda è di fatto escluso..." e ancora dopo "...la presenza di una falda principale costituita da un acquifero confinato artesianico, separato dal fondo della discarica da più di 20 m di terreni saturi e praticamente impermeabili (che costituiscono il tetto di confinamento dell'acquifero). Tale conformazione idrogeologica esclude di per sé la possibilità di contaminazione, per assenza del percorso tra sorgente e bersaglio." Duole ribadire nuovamente che l'assetto idrogeologico dell'area, ormai ben noto essendo stato ampiamente indagato, non riflette le certezze espresse da tali affermazioni. I primi 20 m di depositi alluvionali che separano la falda confinata presente a partire dai 30 m da p.c., presentano variazioni litologiche, sia in senso laterale che verticale, legate a specifici ambienti deposizionali costituiti da paleolvei e lagune che hanno caratterizzato l'Olocene in questa porzione di pianura pisana. A successioni stratigrafiche esclusivamente rappresentate da depositi distali limo-argillosi si alternano livelli limo-sabbiosi rappresentati da paleolvei e depositi prossimali. Tali eterogeneità favoriscono circolazioni di acque sotterranee anche nei settori di sottosuolo dove i valori di permeabilità risultano comunque molto bassi. Si viene a costituire quello che in idrogeologia viene definito aquitardo, ovvero un sistema saturo dove le acque contenute nella porosità primaria tendono lentamente a migrare in funzione dei gradienti idraulici circostanti. Le infiltrazioni dalla superficie e l'effetto di drenanza legato agli eccessivi sfruttamenti dell'acquifero confinato costituiscono il motore che innesca e mantiene attive tali migrazioni dalle porzioni di aquitardo più superficiali verso quelle più profonde. Visti i tempi storici di permanenza delle potenziali sorgenti di contaminazione indotte dalla presenza della discarica, rappresentate da fuoriuscite di percolato, deve necessariamente essere valutata ed eventualmente precocemente individuata qualsiasi alterazione qualitativa delle acque sotterranee appartenenti all'aquitardo prima che sia interessato l'acquifero confinato. Questo è lo scopo dell'attuale piano di monitoraggio approvato e deve essere ben chiaro che riflette un reale impatto potenziale.

Detto questo, entrando nel merito della modellazione, si considera positivamente l'utilizzo del software Leach8 versione 2.0 anche se non validato da ISPRA. La simulazione è fatta considerando una eventuale perdita di percolato dalla barriera di fondo. I parametri di input sono presi dalla precedente analisi di rischio; nel caso specifico, il lotto 4 per il quale viene chiesta la deroga, risulta in prevalenza poggiare sulle preesistenti superfici di copertura dei vecchi lotti rendendo maggiormente cautelativo il risultato finale. Come battente di percolato è stato utilizzato il valore massimo prescritto in autorizzazione, quindi non cautelativo ma comunque accettabile in quanto riferito ai sottostanti lotti di discarica.

Applicando l'equazione di riferimento per il caso specifico (percolato in falda) sono state determinate le concentrazioni attese dei vari metalli affinché sia rispettato in falda il valore limite delle CSC di tab.2 all.5 alla parte Quarta del Dlgs 152/2006 smi e tab.3, all.3 del Dlgs 30/2009.

Per i metalli non previsti da questa tabella sono stati utilizzati i limiti regionali del veneto per il molibdeno e di ISPRA, 2011 per DOC e TDS.

Complessivamente si ritiene che l'analisi sia stata effettuata correttamente e quindi i risultati accettabili.

Conclusioni

Per quanto di competenza l'analisi effettuata rispecchia quanto richiesto per la determinazione delle condizioni di rischio accettabile in conformità a quanto previsto dall'allegato 7 del Dlgs 36/2003 smi. Si

esprime parere favorevole al rilascio delle deroghe richieste, tenendo comunque massima attenzione ai risultati dei monitoraggi periodici previsti dal PMC.”;

l’Azienda USL Toscana nord ovest, nel proprio contributo del 07/03/2023 (prot. n. 121367) esprime posizione favorevole in ordine all’istanza di non assoggettabilità a V.I.A.;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato in conclusione quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, ai contributi istruttori pervenuti:

aspetti programmatici

le deroghe richieste riguardano un polo impiantistico già sottoposto a positiva valutazione di impatto ambientale (D.G.R.T. n.576 dell’24/05/2021). Rispetto alla configurazione valutata non vi sarà alcun mutamento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, della configurazione impiantistica e delle dinamiche gestionali. In considerazione del fatto che le uniche modifiche proposte riguardano la richiesta di deroghe ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, tali modifiche non comportano impatti sui profili programmatici;

Aspetti ambientali

Componente atmosfera

la modifica gestionale presentata, non comporta emissioni convogliate, le modifiche in oggetto non comportano effetti negativi e variazioni significative rispetto alla configurazione già sottoposta a positiva valutazione di impatto ambientale conclusa con DGR 576/2021.

Come evidenziato nel contributo ARPAT sopra evidenziato.

componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

La barriera geologica naturale presente è costituita da una formazione argillo-limosa, ampiamente indagata negli anni con apposite indagini in sito, in relazione ai diversi lotti di ampliamento realizzati, dimostrandone l’idoneità rispetto al Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 ($k < 10^{-9}$ m/s, spessore > 1 m) e quindi a proteggere adeguatamente la falda in pressione, contenuta nella sottostante formazione dei Conglomerati dell’Arno e del Serchio da Bientina, dove si rinviene la prima falda della zona alla profondità di circa 30 m da p.c. che risulta in pressione con un livello piezometrico collocato alla profondità di circa a circa 12 m di profondità dal p.c. Le linee di flusso della falda sono orientate verso Ovest, con un gradiente idraulico di circa lo 0,15%. L’analisi della carta piezometrica evidenzia l’assenza di rapporti fra le acque del reticolo idrografico superficiale e quelle della falda in pressione.

ARPAT nel proprio contributo ribadisce che “[...] l’assetto idrogeologico dell’area, ormai ben noto essendo stato ampiamente indagato, non riflette le certezze espresse da tali affermazioni. I primi 20 m di depositi alluvionali che separano la falda confinata presente a partire dai 30 m da p.c., presentano variazioni litologiche, sia in senso laterale che verticale, legate a specifici ambienti deposizionali costituiti da paleovalvei e lagune che hanno caratterizzato l’Olocene in questa porzione di pianura pisana. A successioni stratigrafiche esclusivamente rappresentate da depositi distali limo-argillosi si alternano livelli limo-sabbiosi rappresentati da paleovalvei e depositi prossimali. Tali eterogeneità favoriscono circolazioni di acque sotterranee anche nei settori di sottosuolo dove i valori di permeabilità risultano comunque molto bassi. Si viene a costituire quello che in idrogeologia viene definito aquitardo, ovvero un sistema saturo dove le acque contenute nella porosità primaria tendono lentamente a migrare in funzione dei gradienti idraulici circostanti. Le infiltrazioni dalla superficie e l’effetto di drenanza legato agli eccessivi sfruttamenti dell’aquifero confinato costituiscono il motore che innesca e mantiene attive tali migrazioni dalle porzioni di aquitardo più superficiali verso quelle più profonde. Visti i tempi storici di permanenza delle potenziali sorgenti di contaminazione indotte dalla presenza della discarica, rappresentate da fuoriuscite di percolato, deve necessariamente essere valutata ed eventualmente precocemente individuata qualsiasi alterazione qualitativa delle acque sotterranee appartenenti all’aquitardo prima che sia interessato l’aquifero confinato. Questo è lo scopo dell’attuale piano di monitoraggio approvato e deve essere ben chiaro che riflette un reale impatto potenziale”.

In conclusione, ARPAT valuta positivamente il software utilizzato per la simulazione, ritenendo complessivamente che l'analisi sia stata effettuata correttamente e quindi i risultati accettabili e che l'analisi effettuata rispecchia quanto richiesto per la determinazione delle condizioni di rischio accettabile in conformità a quanto previsto dall'allegato 7 del Dlgs 36/2003.

per le altre componenti ambientali niente cambia con la modifica presentata, rispetto allo stato attuale;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere privilegiata la localizzazione degli impianti in aree produttive;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, ma ha messo in evidenza la necessità di alcune misure di mitigazione, da recepire nella modifica della vigente AIA;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di monitorare e mitigare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente raccomandazione: dovrà essere tenuta la *massima attenzione ai risultati dei monitoraggi periodici previsti dal PMC al fine di evidenziare eventuali criticità*.

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici presenti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Dato atto altresì che le modifiche previste hanno un carattere esclusivamente gestionale e che quindi non trovano applicazione gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 28, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, relativi al collaudo delle opere o alla certificazione di regolare esecuzione delle stesse;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di deroga per i parametri Metalli, con riferimento ai rifiuti in ingresso nella discarica sita in loc. Gello, nel Comune di Pontedera (PI), proposto da Ecofor Service S.p.A. (sede legale: Via dell'Industria, snc - Zona Ind. Gello 56025 Pontedera (PI); Partita IVA: 00163020506), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni formulate in narrativa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Ecofor Service S.p.A.;

4) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9846 - Data adozione: 15/05/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone, ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera (PI); proponente: Geofor S.p.a. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD011106

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la parte quarta del d.lgs.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti in procedura ordinaria;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18/11/2014, n.94;

Premesso che:

il proponente Geofor S.p.a. (sede legale: Viale America n.105, Pontedera - PI; partita IVA: 01153330509), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 28/11/2022 (n.0459464 e n.0459462), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone, ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera (PI);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 25963 del 29/11/2022;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), in occasione del rinnovo della autorizzazione;

l'impianto è in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, con D.D. n.398 del 03/02/2011; in impianto vengono svolte le operazioni R13 ed R3, sia su rifiuti urbani che su rifiuti speciali; con decreto regionale n.19604 del 10/11/2021, l'attività è stata dichiarata conforme al D.M. 188/2020, in materia di end of waste da imballaggi di carta e cartone da raccolta stradale e da attività produttive;

ai fini VIA, l'impianto è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 7, lettera zb);

l'impianto è posto nel Comune di Pontedera (PI) e potrebbe avere impatti indiretti sul territorio dei limitrofi Comuni di Cascina e Casciana Terme – Lari;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/11/2022;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006;

il Settore VIA, con note del 30/11/2022 (prot. 0465554), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0497048 del 21/12/2022);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0499304 del 22/12/2022);
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot. 0466996 del 01/12/2022);
- Settore Servizi Pubblici Locali. Energia, Inquinamento atmosferico (prot. 0008244 del 05/01/2023);
- ARPAT (prot. 0019698 del 12/01/2023);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 25/01/2023 (prot. 0041043), ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 05/04/2023 (ns. prot. 0169779 e 169050), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 17/04/2023 (prot. 0185319), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati sulla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente;

è pervenuto il contributo tecnico istruttorio di ARPAT (prot. 0217874 del 10/05/2023); non è pervenuto il contributo del Settore regionale competente in materia di pianificazione rifiuti né il contributo di ATO rifiuti Toscana Costa;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 28/11/2022 (ns. prot. 0459464 e 0459462) e dalle integrazioni e chiarimenti del 05/04/2023 (ns. prot. 0169779 e 169050);

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone è ubicato in viale America n.150, in Loc. Gello, nel Comune di Pontedera (PI).

L'area dell'impianto si estende su una superficie totale di circa 5.000 m² e si colloca all'interno della più ampia Piattaforma di stoccaggio e trattamento rifiuti gestita dalla stessa Geofor S.p.a.

L'accesso alla Piattaforma è consentito da Viale America, viabilità raggiungibile tramite la S.P. 23 "Via di Gello" che collega la zona industriale di Pontedera con la Strada di Grande Comunicazione "Firenze-Pisa-Livorno";

l'impianto di stoccaggio e selezione da carta e cartone nella configurazione attuale autorizzata è costituito da due capannoni distinti, adiacenti e collegati tra loro, dedicati rispettivamente a ricevere, per essere sottoposti a selezione:

- carta e cartone proveniente prevalentemente da utenze domestiche, raccolti quasi esclusivamente con metodologia porta a porta o cassonetti interrati o da utenze non domestiche quali uffici o altri servizi: EER 200101;
- imballaggi in carta e cartone provenienti da utenze non domestiche presenti sul territorio, raccolti con cassone scarrabile o press-container: EER 150101.

È inoltre presente una tettoia metallica, adiacente a tali capannoni, utilizzata come area di scarico di carta e cartone da attività produttive (EER 150101), realizzata appositamente nel 2013 per evitare la giacenza, anche temporanea, allo scoperto, di tali rifiuti in ingresso all'impianto;

il quantitativo totale di rifiuti in ingresso all'impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone è fissato, dalla vigente autorizzazione, in 85 t/giorno per un totale di 25.000 t/anno. Il massimo quantitativo di carta selezionata e pressata è pari a 690 presse, di peso pari a 500/600 kg cadauna per un totale di circa 400 t. In merito a tali quantitativi, il proponente evidenzia che l'impianto ha una potenzialità di selezione di circa 96 t/giorno;

attualmente la raccolta carta viene effettuata prevalentemente porta a porta; Tale tipologia di raccolta ha consentito di migliorare la qualità del rifiuto in ingresso con percentuali di frazione estranea che si attesta mediamente tra l'1,2% e l'1,6%, rispetto a precedenti valori pari a circa il 7%;

allo scopo di gestire al meglio gli ingressi dei rifiuti in impianto ed eventuali picchi legati ai calendari di raccolta, il proponente chiede di eliminare il limite autorizzativo al quantitativo giornaliero dei rifiuti in ingresso pari a 85 t/g, fermo restando il rispetto del quantitativo annuale totale pari a 25.000 tonnellate;

con Decreto regionale n.19604 del 10/11/2021 è stato dato atto che l'attività condotta nell'impianto in esame è conforme al D.M. 188/2020 per cui si configura come "produzione di end of waste da imballaggi di carta e cartone da raccolta stradale e da attività produttive";

per quanto riguarda l'attività di stoccaggio e selezione di carta e cartone EER 200101, i rifiuti in arrivo all'impianto vengono accettati, sono sottoposti a controllo documentale, pesata, registrazione e quindi sono scaricati nel capannone dedicato, dove viene effettuato un controllo visivo.

I rifiuti sono inoltre sottoposti ad analisi e controlli secondo quanto stabilito nell'Allegato A del suddetto decreto n.19604 del 10/11/2021 (analisi chimiche a campione, ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità e analisi merceologica; almeno 1 volta l'anno).

Il capannone interessato ha dimensioni 35 m x 29 m in pianta, è costituito da pilastri, travi di copertura e pannelli prefabbricati di tamponamento in c.a. ed è dotato di pavimentazione industriale. L'area è dotata di illuminazione ed è collegata al sistema antincendio provvisto di manichette, oltre al quale è presente un sistema ausiliario accessorio tipo splinker.

Mediante un caricatore a benna mordente, sui rifiuti EER 200101 scaricati nel capannone viene effettuata una prima selezione grossolana per l'eliminazione di frazioni non cellulosiche di grosse dimensioni; successivamente i rifiuti vengono caricati sul nastro trasportatore che li trasporta a una cabina di preselezione dove uno o due addetti procedono al loro smistamento e alla separazione di film plastici, nylon, teli, ecc.

I materiali così separati (scarto primario) vengono raccolti in un cassone scarrabile posto sotto la cabina e conferiti nel deposito temporaneo per essere poi trasferiti, verso impianti esterni autorizzati al recupero energetico o a smaltimento in discarica.

Conclusa la preselezione, carta e cartone giungono, tramite nastro, ad un vaglio rotante che li separa in tre frazioni: pezzatura piccola (< 30 mm); pezzatura media (da 30 mm a 250 mm); pezzatura grande (>250 mm). La prima frazione, grazie al sistema di raccolta porta a porta implementato negli anni, è costituita prevalentemente da fogli di carta ed è pertanto completamente riciclabile; viene inviata tramite nastro alla pressa imballatrice per la carta.

La pezzatura media è sottoposta a deferrizzazione; i materiali ferrosi recuperati sono conferiti a un impianto di recupero autorizzato. La raccolta porta a porta ha reso nel tempo i materiali ferrosi rinvenuti nella carta praticamente nulli. Il materiale selezionato è inviato tramite nastro alla pressa imballatrice per la carta.

Le frazioni di grandi dimensioni, anch'esse sottoposte a deferrizzazione, sono trasportate tramite due linee a una seconda cabina di selezione dove diversi operatori svolgono la selezione manuale per l'eliminazione dei materiali non cellulosici che vengono lasciati cadere nel cassone scarrabile posto sotto la cabina e conferiti nel deposito temporaneo per essere poi trasferiti verso impianti esterni autorizzati al recupero energetico o a smaltimento. I materiali ferrosi recuperati sono conferiti a un impianto di recupero autorizzato. Anche in questo caso grazie alla raccolta porta a porta i materiali ferrosi rinvenuti nella carta sono praticamente nulli.

Il materiale selezionato corrispondente al cartone (frazione di grandi dimensioni), tramite nastro trasportatore viene trasferito sotto la tettoia su cui viene scaricato anche il rifiuto in ingresso EER 150101.

Dopo la pressatura il materiale raccolto in balle viene prelevato da un carrello elevatore munito di pinze e trasportato in apposita area dedicata, pavimentata, sul piazzale antistante i capannoni, in attesa degli automezzi diretti alle cartiere.

Secondo quanto stabilito nell'Allegato A del suddetto Decreto n.19604 del 10/11/2021, con cadenza almeno semestrale, e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, deve avvenire l'accertamento di conformità della carta recuperata ai seguenti parametri:

- materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti: norma UNI EN 643;
- rifiuti organici compresi alimenti: <0,1 % in peso;
- componenti non cartacei: norma UNI EN 643.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato da organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo avviene secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il rispetto dei criteri è attestato dal proponente su ciascun lotto e comunicato alla Regione Toscana e ad ARPAT.

Carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materie prime;

relativamente all'attività di stoccaggio e selezione di carta e cartone di provenienza industriale, i rifiuti EER150101 in arrivo all'impianto vengono accettati, sono sottoposti a controllo documentale, pesata, registrazione e quindi sono scaricati sotto la tettoia metallica di 12 x 11 m, dove viene effettuato un controllo visivo. I rifiuti sono inoltre sottoposti ad analisi e controlli secondo quanto stabilito nell'Allegato A del Decreto n.19604 del 10/11/2021 (analisi chimiche a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità e analisi merceologica almeno 1 volta l'anno).

Al di sotto della tettoia è inoltre scaricato il cartone proveniente dalla selezione effettuata nel capannone adiacente a partire dal EER 200101.

I rifiuti dalla tettoia sono trasferiti all'interno del capannone con caricatori a benna.

In particolare:

- il cartone proveniente dalla selezione del EER 200101 è caricato direttamente su nastro trasportatore inclinato che alimenta direttamente la pressa dedicata al cartone;
- il cartone proveniente dall'esterno EER 150101 viene prima selezionato tramite ragno con benna mordente e quindi caricato su nastro trasportatore inclinato che alimenta direttamente la pressa dedicata al cartone. I materiali non cellulósici derivanti dalla selezione vengono raccolti in cassoni scarrabili e conferiti nel deposito temporaneo per essere poi trasferiti verso impianti esterni autorizzati al recupero energetico o a smaltimento in discarica.

Il capannone destinato alla selezione di carta e cartone EER 150101 è in struttura metallica, completamente tamponato con pannelli sandwich in lamiera coibentati e presenta dimensioni 18 m x 26,7 m x 7 m di altezza sotto-trave. Il capannone è dotato di pavimentazione industriale.

L'area è dotata di illuminazione ed è collegata al sistema antincendio provvisto di manichette.

Dopo la pressatura il materiale raccolto in balle viene prelevato da un carrello elevatore munito di pinze e trasportato in apposita area dedicata, pavimentata, sul piazzale antistante i capannoni, in attesa degli automezzi diretti alle cartiere. Anche in questo caso vengono eseguiti i controlli di cui all'Allegato A del Decreto n.19604 del 10/11/2021. Carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materie prime;

relativamente al deposito temporaneo del sovrullo EER 191212 prodotto dalla selezione di carta e cartone, il sovrullo derivante dalle operazioni di vagliatura e selezione manuale e meccanica effettuata nell'impianto di selezione carta e cartone è stoccato in cassoni scarrabili da 30 m³ posti all'interno del capannone adiacente ai due precedentemente descritti. Tale area si configura come deposito temporaneo di rifiuti.

Il trasferimento dagli scarrabili in cui viene raccolto nell'impianto di selezione carta e cartone agli scarrabili del deposito rifiuti avviene tramite ragno. Le operazioni sono effettuate sul piazzale pavimentato antistante il capannone. Il quantitativo di EER 191212 prodotto è di circa 30 t/mese.

Il capannone in cui sono collocati i cassoni scarrabili è dotato di pavimentazione industriale, ha come base perimetrale su due lati un muro in cemento armato alto 3 m, sormontato da struttura in carpenteria metallica tamponata con pannelli metallici; il tetto ha capriate metalliche e copertura in pannelli metallici. Per un lato confina con il capannone di stoccaggio e selezione del cartone e per il resto è costituito da un muro in elementi prefabbricati in cemento armato alti 2,2 m. Il lato su cui si affaccia sul piazzale antistante l'impianto è aperto. Sul retro è presente un portone a scorrimento verticale. L'area è dotata di illuminazione ed è collegata al sistema antincendio provvisto di manichette;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico dell'area in esame;

nel PIT/PTR approvato con D.C.R. n.37/2015, il comune di Pontedera è ricompreso nell'Ambito 08 Piana-Livorno-Pisa-Pontedera, a cui è dedicata la Scheda di ambito corrispondente;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona a vincolo paesaggistico o culturale; l'impianto esistente è esterno ad aree di notevole interesse pubblico;

non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC, Siti di interesse regionale; l'area soggetta a tutela più prossima all'impianto è l'area ZSC IT5170003 "Cerbaie", ubicata a circa 5,4 km in direzione nord-est;

non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Il progetto proposto non prevede alcuna modifica degli immobili esistenti, né nuove opere a carattere edilizio che vadano ad alterare lo stato attuale dei luoghi;

l'impianto interessa una zona a pericolosità geologica media secondo gli strumenti urbanistici comunali;

si colloca in un'area classificata come sottozona F5 – aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U., rifiuti speciali. Il Piano Strutturale vigente, nella Tavola 14c "Sistemi e UTOE", individua l'area dell'Impianto all'interno della UTOE "Gello, a prevalente carattere ecologico" e nel "Sottosistema insediativo di pianura – ambito a discarica R.S.U. (1B12a)";

l'intero territorio comunale di Pontedera ricade in zona sismica 3;

secondo il PGRA del Distretto Appennino settentrionale il sito d'impianto ricade in pericolosità da alluvione P1 bassa; l'area è esterna, secondo il PAI (piano assetto idrogeologico), alle aree a pericolosità da frana;

secondo il PCCA (piano comunale di classificazione acustica), l'impianto ricade per la quasi totalità in classe VI – Aree Esclusivamente Industriali e, in minima parte (porzione limitata al confine ovest), nella classe V – Aree prevalentemente industriali;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 21/12/2022, ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico). Ricorda che "[...] Con riferimento al PGRA, l'area in oggetto è classificata a pericolosità da alluvione bassa P1, nella quale ai sensi dell'articolo 11 delle norme di piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Con riferimento al PGA, l'area in oggetto è afferente ai seguenti corpi idrici:

- corpo idrico superficiale SCOLMATORE DELL'ARNO, classificato in stato ecologico CATTIVO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- corpo idrico sotterraneo DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA LAVALIANO, MORTAILOLO, classificato in stato chimico BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e quantitativo BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Qualora sia previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006";

il Settore Servizi Pubblici Locali. Energia. Inquinamento atmosferico, nel contributo del 05/01/2023 afferente alla documentazione di avvio procedimento, indica che le operazioni sui rifiuti speciali non pericolosi, effettuate nello stabilimento, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014.

Fa inoltre presente che non è preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione come nel caso in specie, ma tale attività deve essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun obbligo da parte della pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso. Delle considerazioni e condizioni relative alla gestione dei rifiuti urbani in dettaglio descritte nella premessa del parere, il Settore ritiene debba essere tenuto conto in occasione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Chiede integrazioni in merito ai criteri di localizzazione di cui all'allegato 4 al Piano: analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel piano regionale rifiuti e bonifica siti inquinati, paragrafo 3.5. Precisa che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di verifica di impatto ambientale postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

In merito alla qualità dell'aria, ricorda quanto segue.

Si rende necessario che siano attuate eventuali misure di mitigazione e/o contenimento relativamente al particolato fine PM10 e agli ossidi di azoto NOx. Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione dei valori limite indicati nel documento tecnico – Allegato 2 – del PRQA ovvero, qualora presenti, quelli delle specifiche BAT settoriali con particolare riferimento agli inquinanti in oggetto.

Il Settore non si è espresso circa la documentazione integrativa e di chiarimento;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 22/12/2022, prende atto che l'impianto con i suoi manufatti non interferisce con le aree di tutela dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Prende altresì atto che l'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene tramite la rete esistente a servizio della Piattaforma Geofor S.p.a., e che comunque l'attività svolta non richiede comunque consumo di acque. Evidenzia che gli scarichi finali dei reflui, sia civili che meteorici dei piazzali, generati nello stabilimento, non recapitano in corpi idrici superficiali o sul suolo. Comunica di non avere riscontrato specifici aspetti di competenza;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel contributo del 01/12/2022, evidenzia che il progetto non prevede alcuna modifica all'impianto e vengono confermate le modalità di gestione attualmente autorizzate. Conclude il contributo dichiarando di non rilevare alcun elemento di criticità da segnalare in termine di impatti ambientali e rinvia al procedimento di rinnovo ai sensi dell'art. 208 la valutazione di dettaglio delle modalità di gestione;

l'ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 12/01/2023, ha preso in esame le componenti ambientali di competenza dell'Agenzia. Non evidenzia criticità per le componenti emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti mentre per la componente rumore richiede delle integrazioni.

Nel contributo conclusivo del 10/05/2023, analizza la documentazione integrativa ed esprime posizione favorevole con le seguenti prescrizioni di natura acustica:

L'attività deve essere svolta con le modalità descritte nella documentazione;

devono essere rispettati il tipo, la disposizione, il numero, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nella documentazione;

considerata la natura teorica delle valutazioni effettuate, richiede che, una volta attivati tutti gli impianti di Geofor S.p.a. ubicati all'interno della piattaforma, sia eseguita, nei tempi stabiliti dall'Autorità competente, un'indagine fonometrica sulla rumorosità complessivamente prodotta dalla ditta al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori individuati, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico. La relazione di presentazione dei risultati dovrà contenere tutti gli elementi minimi previsti dall'allegato D del DM 16/03/98 compresa la verifica della presenza di componenti tonali e/o impulsive nel rumore ambientale e residuo e una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure.

Quanto sopra espresso è valido fermo restando l'inquadramento urbanistico, lo stato dei luoghi descritti nella documentazione e l'assenza di persone in periodo notturno presso il recettore R4 come dichiarato in documentazione;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

il progetto in esame riguarda un esistente impianto di recupero di rifiuti per il quale non sono previste modifiche alle strutture o ampliamento del perimetro impiantistico; l'impianto è localizzato in un'area industriale;

nella documentazione integrativa e di chiarimento, il proponente – quali parametri di sostenibilità ambientale – ha preso in esame i criteri localizzativi di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al vigente PRB;

provvede inoltre ad approfondire la valutazione di impatto acustico – VIAc, presentata in allegato alla istanza di avvio del procedimento;

il proponente chiede di eliminare il limite autorizzativo al quantitativo giornaliero dei rifiuti in ingresso pari a 85 t/g, fermo restando il rispetto del quantitativo annuale totale pari a 25.000 tonnellate; nonostante specifica richiesta del Settore scrivente, nella documentazione integrativa e di chiarimento il proponente non ha provveduto a specificare un valore massimo giornaliero di rifiuti oggetto di operazione R3;

a tal proposito, verrà quindi presa a riferimento la capacità produttiva nominale dei macchinari presenti in impianto, pari a 96 t/giorno;

con riferimento alla componente atmosfera, nell'impianto di selezione di carta e cartone è autorizzato un punto di emissione convogliata in atmosfera associato al sistema di aspirazione installato a servizio dell'intera rete di captazione delle arie dei capannoni. Tale sistema è dotato di impianto di abbattimento con filtro a maniche. La stima degli inquinanti emessi è al di sotto dei VLE (valori limite di emissione) riportati all'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" al PRQA (Piano regionale della qualità dell'aria del 2018);

il proponente ha presentato uno Studio degli impatti sulla qualità dell'aria, dove sono stati confrontate le ricadute delle polveri (assimilate conservativamente a PM10 e PM2,5) emesse dal camino C dell'impianto con i limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010, tenuto conto dello stato attuale di qualità dell'aria. Dai risultati si evince che, pur nelle ipotesi conservative alla base della stima effettuata, anche nei punti di massima ricaduta delle emissioni, alla capacità produttiva dell'impianto, lo stato finale di qualità dell'aria rispetta ampiamente i limiti fissati dalla normativa vigente;

con riferimento alla componente acqua, il processo di selezione effettuato nell'impianto in analisi non richiede consumi di acqua. È impiegata acqua industriale fornita dalla rete esistente a servizio della Piattaforma Geofor S.p.a. per eventuali lavaggi e manutenzioni delle aree dell'impianto di selezione carta e cartone e per i dispositivi antincendio presenti.

Tutta l'area dell'impianto di stoccaggio e selezione carta e cartone è pavimentata.

Il processo di selezione effettuato nell'impianto in esame non prevede l'impiego di materie prime intese come additivi e chemicals.

Sono impiegati grassi lubrificanti nei macchinari presenti nei capannoni, filo di ferro per la legatura delle balle, gasolio nei muletti/ragni di preselezione e carico nastri.

Oli e grassi sono depositati nel magazzino della manutenzione, presente all'interno della Piattaforma, esternamente al perimetro dell'impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone.

Anche per il gasolio gli stoccaggi sono quelli a servizio dell'intera Piattaforma, esterni al perimetro dell'impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone.

Le acque meteoriche dilavanti provenienti dal piazzale antistante i capannoni sono raccolte, grazie alle opportune pendenze, in un pozzetto dotato di una centralina di spinta che provvede a colletterle nel sistema di raccolta dei reflui della Piattaforma e quindi inviate al depuratore di Ecofor Service S.p.a.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti dei capannoni dell'impianto di stoccaggio e selezione carta e cartone sono collettate alla rete che raccoglie le acque bianche dai tetti degli edifici della zona ovest della Piattaforma, scaricate tramite lo scarico S2 che recapita nello Scolmatore d'Arno.

All'interno dei capannoni dell'impianto di stoccaggio e selezione carta e cartone sono presenti una vasca e alcuni pozzetti sotto griglia, atti a raccogliere i reflui derivanti da eventuali lavaggi dei macchinari effettuati all'interno degli stessi capannoni per attività di pulizia/manutenzione (sporadici) e/o da gocciolamenti derivanti da carta e cartone conferiti bagnati. Tali reflui sono allontanati come rifiuto (EER 161002) tramite autobotte;

in riferimento agli aspetti gestionali, nelle integrazioni inviate, il proponente evidenzia che - con l'introduzione della raccolta porta a porta di carta e cartone - sono subentrate delle modifiche della composizione del rifiuto urbano in ingresso (EER 2001012). Rispetto alla situazione che si verificava nel 2011, al momento del rilascio della vigente autorizzazione, segnala i seguenti cambiamenti:

- un progressivo miglioramento della qualità del rifiuto, caratterizzato da una sempre minore frazione estranea, ascrivibile alla maggiore sensibilità degli utenti nell'effettuazione della raccolta porta a porta;
- un aumento sostanziale della frazione del cartone da imballo prodotto dalle utenze domestiche;
- una diminuzione della carta grafica, quale ad esempio la carta dei giornali.

Dalle analisi merceologiche eseguite sulle balle di EoW (end of waste), emerge che il totale di imballaggio celluloso (cartone) si aggira mediamente intorno al 45% in peso, a fronte di circa il 20,5% degli anni 2015-2016; questa sostanziale variazione della composizione merceologica del flusso del rifiuto ha variato la densità del rifiuto stesso, determinando, a parità di volume del carico, un peso maggiore. Quindi il rifiuto in ingresso all'impianto presenta un peso medio maggiore e una composizione merceologica caratterizzata dalla presenza preponderante del cartone da imballo.

Il proponente precisa in proposito che:

- non sono previste modifiche impiantistiche né ai macchinari installati nella piattaforma che risultano già idonei a gestire i cambiamenti nelle caratteristiche dei rifiuti in ingresso sopra descritti;
- gli impatti sulla qualità dell'aria associati all'esercizio dell'impianto nella documentazione depositata sono stati valutati considerando un funzionamento continuo a carico massimo del sistema di aspirazione installato a servizio dell'intera rete di captazione delle arie dei capannoni, per tutte le ore dell'anno;
- il traffico dei mezzi in ingresso all'impianto per il conferimento dei rifiuti rimane inalterato nel numero e nella tipologia di mezzi utilizzati;
- i turni lavorativi subiscono variazioni;
- le emissioni sonore dello stabilimento non subiscono modifiche.

In considerazione di quanto sopra esposto e della esigenza di tenere conto delle variazioni ponderali nei conferimenti giornalieri, associate ai giorni di conferimento della raccolta porta a porta, il proponente richiede di mantenere solo il valore limite annuale per il rifiuto in ingresso, pari a 25.000 t/anno eliminando il limite autorizzativo di 85 t/g;

le attività condotte nell'impianto in esame determinano la produzione dei seguenti rifiuti:

- EER 191212 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211", relativo al sovrallo derivante dalle operazioni di vagliatura e selezione manuale e meccanica. Tali rifiuti vengono raccolti in cassoni scarrabili nell'area di deposito temporaneo. Essi sono sottoposti ad analisi di caratterizzazione e merceologica almeno 1 volta l'anno, secondo le richieste dell'impianto di conferimento con, in aggiunta, le analisi di caratterizzazione del rifiuto ai sensi della normativa vigente;
- EER 191202 "Metalli ferrosi", derivanti dalla deferrizzazione effettuata nei capannoni, inviati a recupero;
- EER 161002 "Soluzioni acquose di scarto", corrispondenti ai reflui eventualmente raccolti nei pozzetti e vasche presenti nei capannoni derivanti da eventuali lavaggi dei macchinari effettuati all'interno degli stessi capannoni per attività di pulizia/manutenzione e/o da gocciolamenti derivanti da carta e cartone conferiti bagnati. Tali reflui sono allontanati tramite autobotte e avviati a smaltimento;

riguardo alla componente acustica, la valutazione (VIAC) effettuata dal proponente è relativa agli effetti sulla componente rumore indotti dall'esercizio di tutti gli impianti di Geofor S.p.A. ubicati all'interno della piattaforma di stoccaggio e trattamento rifiuti sita in località Gello, incluso l'impianto di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), già autorizzato e attualmente in fase di realizzazione.

Lo studio, secondo il Proponente, ha verificato il rispetto di tutti i limiti normativi in materia di acustica ambientale presso tutti i ricettori individuati ed in entrambi i periodi di riferimento.

I risultati mostrano che, durante l'esercizio dell'impianto, considerando il contemporaneo esercizio degli altri impianti Geofor spa esistenti ed autorizzati (impianto di compostaggio, stazione di trasferimento, piattaforme per la raccolta differenziata; FORSU), risultano rispettati i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale nel periodo di riferimento diurno e notturno presso tutti i ricettori considerati;

per la componente traffico, il traffico indotto giornaliero medio di mezzi pesanti generati dall'esercizio dell'impianto è pari a circa 40 mezzi pesanti/giorno. Il volume di traffico indotto (ca. 5 mezzi pesanti/ora) non è significativo, in quanto le strade coinvolte dal loro transito risultano idonee al passaggio dei mezzi pesanti da e per l'impianto, sia in termini geometrici che di capacità; l'ultimo tratto stradale di accesso all'impianto è percorso essenzialmente dai soli mezzi diretti alle varie realtà produttive presenti nella zona;

Considerato inoltre quanto segue:

ai fini VIA, il procedimento in esame prende in esame un impianto esistente, senza che sia prevista alcuna modifica al perimetro impiantistico o di rilievo edilizio; il proponente richiede una modifica, rispetto a quanto previsto dalla vigente autorizzazione, dei limiti quantitativi stabiliti per i rifiuti in ingresso;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; deve essere privilegiata la localizzazione degli impianti in aree produttive;

analoghe indicazioni sono fornite nel vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

la gestione di rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Le operazioni riguardanti tali rifiuti si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

non è preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione, ma tale attività è inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Per i rifiuti urbani destinati a recupero di provenienza domestica e rifiuti "simili" che l'utenza non domestica decide di conferire al servizio pubblico, occorre garantirne la tracciabilità attraverso specifiche convenzioni con il gestore affidatario del servizio. La convenzione con il gestore del servizio pubblico non è necessaria per quei rifiuti conferiti da utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico (articolo 198, comma 2 bis, del decreto legislativo 152/2006);

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, ma ha messo in evidenza la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio a carattere acustico;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. entro 60 giorni dalla attivazione di tutti gli impianti di Geofor S.p.a., ubicati all'interno della piattaforma di gestione rifiuti di Gello, il proponente deve eseguire un'indagine fonometrica sulla rumorosità complessivamente prodotta dalle attività svolte, al fine di controllare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori individuati, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico. La relazione di presentazione dei risultati deve contenere tutti gli elementi minimi previsti dall'allegato D del D.M. 16/03/1998, compresa la verifica della presenza di componenti tonali e/o impulsive nel rumore ambientale e

residuo e una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure. I risultati devono essere inviati ad ARPAT e per conoscenza al Settore scrivente ed al Settore regionale autorizzazioni rifiuti.

(la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

destinare i rifiuti prodotti in impianto a recupero anziché a smaltimento;

programmare il flusso di mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'impianto, al fine di prevenire punte di traffico sulla viabilità interessata;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, con riferimento al PGA, in relazione alla necessità di assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

le indicazioni del Settore regionale Servizi Pubblici Locali in merito gestione dei rifiuti urbani a recupero ed in merito alle indicazioni del vigente PRQA;

i flussi di rifiuti urbani a recupero in ingresso all'impianto devono essere coerenti con la programmazione dell'Ambito Toscana Costa;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27/08/2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di stoccaggio e selezione di carta e cartone, ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera, gestito da Geofor Spa (sede legale: Viale America n.105, Pontedera - PI; partita IVA: 01153330509), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Geofor Spa;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**